

TORNATA DEL 27 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per sussidi ai danneggiati dalla guerra del 1849 — Emendamenti del deputato Jacquemoud Antonio all'articolo 3 — votazione ed approvazione dell'intera legge — Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni militari — Nuovi emendamenti del deputato Bertolini all'articolo 18 — Opposizioni del relatore e del regio commissario — Reiezione — Emendamenti del deputato Brofferio — Opinioni del deputato Dabormida — Approvazione dell'articolo 18 emendato dal deputato Brofferio — Articoli 45, 46 e 47 presentati dalla Commissione, ed approvati — Articolo 44 del deputato Spano G. B. — Aggiunta del deputato Valerio L. — Dichiarazioni del ministro della guerra sulle leggi a presentarsi dal suo dicastero — Seguito della votazione della tabella delle pensioni per i diversi gradi — Presentazione dal ministro degli affari esteri di un progetto di legge per la privativa postale — Squittinio segreto per la nomina di tre membri della Commissione del bilancio — Squittinio segreto ed approvazione della legge sulle pensioni militari — Istanza del deputato Louaraz al ministro dell'interno per la presentazione della legge sui Consigli comunali — Risposta del ministro — Presa in considerazione d'un progetto di legge del deputato Louaraz relativo a tal legge — Risposta del ministro della guerra al deputato Cavallini sul pagamento delle requisizioni militari — Mozione del deputato Michelini per la pronta discussione della petizione riguardante i teatri di Torino — Rinvio a venerdì — Comunicazione dal ministro delle finanze della nomina del cavaliere De Candia a regio commissario presso il Parlamento per sostenere la discussione del progetto di legge sulla contribuzione prediale in Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2483. Bonaudo Giuseppe propone l'istituzione in ogni capoluogo di mandamento di un commissario per esercire la polizia rurale nei comuni da esso dipendenti, ed alcuni altri provvedimenti analoghi.

2484. Baldracco Ignazio, antico militare dell'esercito francese, domanda sia provveduto sopra una petizione già da lui sporta alla Camera, riferita in tornata del 7 marzo 1849.

2485. Nicolini Vincenzo, da Saluzzo, propone che nel Codice di procedura civile, che sta per discutersi dal Parlamento, venga adottato il sistema di previa conciliazione nanti a giudici di pace, in conformità del Codice di procedura civile francese, con alcune norme e modificazioni da lui suggerite.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Avigdor — Barbavara — Balbo — Berghini — Bes — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Blonay — Bolmida — Bona — Botta — Brignone — Brofferio — Cabella — Cagnone — Campana — Carquet — Carta — Cattaneo — Chaperon — Correnti — Cossato — Cossu — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — De Livet — Demartinel — Di San

Martino — Di Santa Rosa Pietro — Fagnani — Favrat — Galli — Galvagno — Garibaldi G. B. — Gastinelli — Gerbino — Ghigliani — Gianoglio — Iosti — Jacquemoud Giuseppe — La Marmora — Malan — Mameli — Mantelli — Massa — Mellana — Nieddu — Paleocapa — Pescatore — Polto — Radice — Ravina — Riccardi — Ricci Vincenzo — Riva — Roberti — Rulfi — Sappa — Sauli Damiano — Sauli Francesco — Simonetta — Sineo — Tecchio — Torelli — Turcotti — Tuveri — Valerio Lorenzo.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Fara-Forni chiede un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

Il deputato Spinola G. B. chiede un congedo di 15 giorni.

(La Camera accorda.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER SUSSIDI AI DANNEGGIATI DALLA GUERRA DEL MESE DI MARZO 1849.

PRESIDENTE. Non essendovi relazioni in pronto da riferire, segue la discussione sul progetto di legge tendente a concedere al Governo un credito straordinario di lire 500 mila pei danneggiati dall'ultima guerra.

Resta a votarsi l'articolo 5, il quale è così concepito:

« Nel caso che, soddisfatti i danneggiati di ristretta fortuna, rimanesse un sopravanzo, questo verrà ripartito tra i danneggiati più bisognosi, dopo quelli contemplati dall'articolo 2. »

JACQUEMOUD ANTONIO. Hier on a remarqué qu'il y avait une faute de topographie qui consistait à mettre dans l'article 3 ce qui devait être indiqué dans l'article 2. Mais outre cette première erreur, il est à observer qu'il y en a encore une autre dans ce dernier article. Quant à moi, je crois qu'au lieu des mots *dopo quelli contemplati nell'articolo 3*, il faut dire: *fra quelli*, ecc., parce que dans l'article 2 vous avez contemplé tous les endommagés. Ainsi vous ne pouvez dire que *parmi*, attendu qu'après les contemplés dans l'article 2 il n'y a plus personne, il n'y a plus de nécessaires que la loi entende secourir.

Je répète donc qu'au lieu de dire: *dopo quelli contemplati nell'articolo*, il faut dire: *i più bisognosi fra i contemplati*, ecc.

PRESIDENTE. Mi pare che l'idea dell'articolo riguardo a questa parola *dopo* sia di parlare dei patrimoni superiori alle 10 mila lire.

JACQUEMOUD ANTONIO. Je vous prie de m'excuser, monsieur le président; l'article 2 dit: « Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che non abbiano un patrimonio di 10,000 lire. » Tous ceux par conséquent qui ont une fortune excédant la somme sus indiquée ne sont pas contemplés dans la loi; il faut donc dire: « les plus nécessaires parmi ceux contemplés, » ecc.

PICCON, relatore. L'articolo 5 non è stato messo nella legge, salvo pel caso in cui le 500 mila lire da darsi prima di tutto a quelli contemplati nell'articolo 2 lasciassero ancora un sopravanzo, cioè, ove tutti quelli che hanno un patrimonio soltanto di lire 10 mila fossero integralmente soddisfatti dei danni che hanno riportati. In tal caso quando sopra una tal somma rimanesse ancora un sopravanzo, questo verrà distribuito fra quelli che avessero un patrimonio alquanto superiore alle lire 10 mila: per esempio, 11 o 12 mila franchi. Sono questi soli che devono prender parte a questo sopravanzo.

Mi pare quindi che l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante non sia fondata che sopra un errore. Egli ha creduto che questo sopravanzo dovesse sempre darsi a quelli i quali hanno un patrimonio minore delle lire 10 mila. La cosa non è così, ma sibbene nel senso che ebbi l'onore di esporre.

BORELLA. Prima di passare alla votazione di questa legge mi sento in dovere di fare una dichiarazione.

L'intimo mio convincimento rispetto al principio politico mi porterebbe a votare contro, ma siccome io trovo qui una somma da distribuirsi per sussidio, per quanto piccola sia questa somma, siccome si può ancora far del bene, così per puro sentimento di compassione io voterò in favore di questa legge, per il meno, non potendo votare per il più.

JACQUEMOUD ANTONIO. Je suis pleinement convaincu d'avoir raison en proposant de substituer la parole *fra* à celle de *dopo*; et je suis entièrement persuadé que si la Commission voulait bien examiner le but de la loi, elle finirait par comprendre qu'il faut mettre *fra* au lieu de *dopo*.

PICCON, relatore. Ma allora tanto varrebbe togliere l'articolo intero.

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione di quest'articolo?

PICCON, relatore. Non propone direttamente la soppressione, ma piuttosto di adottare l'emendazione proposta dal dottore Jacquemoud.

SANTA ROSA T. Il significato di quell'articolo è questo. Dopo che saranno soddisfatti intieramente i danneggiati di ristretta fortuna, di cui è detto nell'articolo 2, se rimarrà sul mezzo milione votato un sopravanzo, il medesimo verrà

distribuito ai più bisognosi fra quelli che hanno un patrimonio o un reddito superiore a quelli indicati nell'articolo 2. Eppertanto se si togliesse quell'articolo, ne potrebbe derivare che non tutta la somma di lire 500 mila fosse impiegata a pro dei danneggiati delle due provincie di cui si tratta, perchè non si potrebbe certamente dare alle persone di ristretta fortuna, designate all'articolo 2, una somma maggiore del danno che avessero ricevuto.

Nè ciò osta al primo articolo della legge, il quale si limita ad accennare i danneggiati di ristretta fortuna, ma porta un'eccezione all'articolo 2 a vantaggio di quelle provincie.

Ora, se i danneggiati compresi nell'articolo 2 non avessero avuto un danno maggiore di 500 mila lire, se il danno si restringesse a 400 mila lire, le altre 100 mila lire non sarebbero più distribuite, ove quest'articolo 5 non sussistesse.

Ora questa somma sarebbe distribuita fra i più bisognosi non compresi in quell'articolo 2.

MOIA. Nell'interpretazione del senso di quest'articolo, io sono d'accordo coll'onorevole preopinante, ma osserverò che l'articolo di cui si tratta, interpretato in questo modo, è in contraddizione coll'articolo 1, il quale dice che « è aperto un credito di lire 500 mila per sovvenzioni, ecc., *che trovansi in ristretta fortuna.* »

L'articolo 2 poi specifica quali sono quelli che debbono considerarsi di ristretta fortuna, ma quelli che non sono in ristretta fortuna non sono considerati nel medesimo articolo.

Per conseguenza io voterei in massima per la soppressione di quest'articolo, onde evitare una contraddizione. Se poi la Camera vuole che queste 500 mila lire siano collocate interamente, e che voglia provvedere al caso ove rimanga ancora qualche somma dopo soddisfatti integralmente tutti quelli contemplati nell'articolo 2, bisogna che specifichi in qual altro modo si possano distribuire. In questa ipotesi io adotterei l'emendamento del dottore Jacquemoud che la vuole distribuita fra i più bisognosi, i quali se riceveranno qualche cosa di più di quello che hanno effettivamente perduto, saranno in qualche modo compensati pel lungo tempo che hanno aspettato questo soccorso. Ma se noi lasciamo l'articolo 5 come si trova, saremmo in contraddizione assoluta coll'articolo 1. Non è certo questa l'unica contraddizione che incontrasi in questa legge: ma ad ogni modo sottometto questo mio dubbio alla Camera ed alla Commissione.

BORELLA. Gli onorevoli preopinanti sono partiti dall'idea che i danneggiati più bisognosi fossero integralmente soddisfatti; ma l'articolo 3 parla solo di un riparto del 50 per cento.

JACQUEMOUD ANTONIO. Je propose la suppression des dernières paroles: « dopo quelli contemplati, » et que l'on dise tout simplement: « questo verrà ripartito fra i danneggiati più bisognosi. »

DI REVEL. Faccio osservare che non può stare la soppressione di queste parole, poichè è già stato spiegato abbastanza chiaramente che le 500 mila lire che si concedono debbono essere impiegate a risarcire compiutamente, se con essi sarà possibile, tutti i danneggiati di ristretta fortuna. Per poter fare un equo riparto, e per potere intanto farli godere dei vantaggi del concesso sussidio, conveniva cominciare a dare una somma. E si è però proposto il 50 per cento, perchè si è certi che col 50 per cento ce ne sarà per tutti. E quando poi si ricavi dagli stati e dalle informazioni prese sugli individui che possono concorrere a percepire quest'indennità, che si potrà dare ancora un supplemento, lo si darà fino a compensarli interamente del danno patito. Quando poi saranno tutti integralmente soddisfatti quelli che hanno un

patrimonio minore di 10 mila lire, od un reddito minore di lire 1000, allora se sopravvanzerà qualche somma, si passerà ad una categoria superiore, a quelli cioè che avranno 12 ed anche 14 mila lire di patrimonio. Questo si lascerà al giudizio della Commissione per l'assegnamento delle somme che fossero per sopravanzare.

Ma intanto il voler togliere le parole *dopo quelli contemplati nell'articolo 2* farebbe sì che non si dovrebbe prima compensare integralmente gli individui contemplati nell'articolo 2 per i danni patiti; e questo è appunto quello che la Commissione non crede che possa essere nel pensiero della legge, e nemmeno nel progetto da essa proposto. Quindi io trovo che, o bisogna sopprimere l'articolo, o bisogna mantenerlo tal quale fu proposto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del dottore Jacquemoud per la soppressione dell'ultime parole dell'articolo 5, cioè *dopo quelli contemplati nell'articolo 2.* (È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 5 quale fu proposto dalla Commissione, così concepito:

« Nel caso che, soddisfatti i danneggiati di ristretta fortuna, rimanesse un sopravanzo, questo verrà ripartito tra i danneggiati più bisognosi, dopo quelli contemplati nell'articolo 2. »

(La Camera approva.)

Viene ora la votazione sul complesso della legge, la quale, come fu votata per articoli, rimane così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 15.)

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	119
Maggioranza	60
Voti favorevoli	108
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora di nuovo la discussione della legge sulle pensioni e giubilazioni militari.

Il deputato Bertolini aveva proposto il seguente emendamento all'articolo 18:

« Il servizio attivo prestato in altre armate regolari, anteriormente alla promulgazione della presente legge, da militari italiani, che fanno parte dell'esercito nazionale, sarà loro calcolato allora soltanto quando essi abbiano 15 anni di servizio nello stesso esercito.

« Posteriormente a questa legge, si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati.

« In nessun caso però le campagne fatte servendo nelle altre armate daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24.

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

La Commissione a cui quest'emendamento fu rimandato, secondo la votazione della Camera, propone invece il seguente articolo:

« Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

« Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. »

La parola è al deputato Bertolini.

BERTOLINI. Signori, ho letto attentamente l'articolo 18 di questa legge, sottoposto alle vostre deliberazioni dalla Commissione, ed ho esaminati i motivi che la trassero a modificare da un canto e ad insistere dall'altro nella prima sua redazione.

Son lieto che una parte del mio emendamento sia stata favorevolmente accolta, ma non mi è possibile l'accettare per intero la nuova redazione della Commissione.

Io convengo colla Commissione che i militari, i quali contano servizi esteri che furono ammessi prima d'ora nell'esercito nazionale, si possano distinguere in quattro categorie.

La prima, di quelli che militarono nelle armate napoleoniche; e quanto a questa categoria il mio emendamento è affatto conforme alle intenzioni della Commissione. Il mio emendamento prescrive bensì generalmente quindici anni di servizio nell'esercito nazionale a quei militari che prima della promulgazione di questa legge avessero combattuto in altre armate regolari, ma questa limitazione non può in niuna guisa colpire i soldati napoleonici, sia perchè, come ho già detto in un'altra tornata, il servizio fatto nelle armate francesi sotto l'impero si può considerare come fatto nella nostra armata, sia perchè quand'anche si volesse considerare come fatto in un'altra armata, quei militari potrebbero sempre godere del beneficio di quest'articolo, perchè ben più di quindici anni trascorsero dalla caduta dell'impero francese, e dacchè essi si ascrissero alla nostra armata.

Con ciò parmi di avere anche appagata la giusta sollecitudine dell'onorevole deputato Mezzena a favore dei soldati dell'impero.

La seconda categoria è di quelli che prima della Ristorazione combatterono nelle altre armate di Europa. In ordine a questi militari, sebbene io non li creda degni di quel favore che meritano quelli della prima categoria, perchè non si può negare che allora erano in lotta da un canto la civiltà e la libertà, dall'altro canto la barbarie ed il dispotismo, tuttavia col mio emendamento non gli ho esclusi dal beneficio della legge, ed in ciò son pure d'accordo colla Commissione.

La terza categoria comprende quelli che furono ammessi dalle armate estere nella nostra dopo la Ristorazione e prima del 1848.

La Commissione ci assicura che sono in piccolissimo numero, ed ebbero un affidamento dai nostri sovrani; affidamento che per sentimento di equità e di convenienza conviene rispettare.

Ma se è vero che questi militari abbiano avuto dai nostri sovrani un affidamento, se ne consta dai ruoli dell'armata, niuno è certamente che voglia tenerlo in non cale. Quell'affidamento legalmente accertato è un titolo che l'articolo 18, anche emendato nel modo da me suggerito, non può riconoscere. Il piccolo numero poi dei militari appartenenti a questa terza categoria non è una ragione per ammetterli a godere di vantaggi che loro non siano dovuti.

Viene finalmente la quarta categoria, la quale comprende tutti coloro che in occasione della guerra della indipendenza a noi si unirono per combattere lo straniero.

Io mi associo pienamente ai sentimenti che nutre per loro la Commissione, e tolgo ogni dubbio che a tal riguardo potesse nascere dal mio emendamento, col farvi un'aggiunta che avrò l'onore di leggere alla Camera.

Qui finiscono le disposizioni transitorie della legge; ond'è che io proporrei di farne un articolo separato, e di consegnare in un altro articolo le disposizioni che riguardano al futuro. Con ciò si otterrebbe il vantaggio di distinguere con due articoli materie tra di loro diverse, e si eviterebbe inoltre l'inconveniente di un articolo un po' troppo lungo.

La Commissione in questa seconda parte del suo lavoro ha sempre argomentato sulla supposizione che col mio emendamento fossero nell'avvenire esclusi dal far parte dell'esercito nazionale tutti gli stranieri. Questo non fu mai il mio pensiero. Io ho parlato di nazionali autorizzati in opposizione soltanto ai nazionali non autorizzati, e voleva col mio emendamento escludere gli ultimi. Con ciò io non intendeva precludere la via agli stranieri che nel futuro volessero dividere nel nostro esercito la nostra buona o trista fortuna.

Io crederei sommamente impolitico lo stabilire per legge che d'ora innanzi gli stranieri non sarebbero più ammessi nel nostro esercito. Ciò sarebbe una grave ingiuria a quei generosi, i quali, tuttochè addetti ad altre armate, volessero portarci il soccorso del loro braccio e della loro mente; e inoltre sarebbe di gran pregiudizio alla nostra causa, perchè, per non dir nulla che possa ferire menomamente la suscettibilità eccessiva di taluni, noi manchiamo di uomini pratici, ed ognuno sa di quanto giovamento possano esserci i distinti ufficiali delle altre nazioni.

Quindi, per evitare ogni meno retta interpretazione, io non parlerei più di nazionali autorizzati, e redigerei l'emendamento in modo tale da torre ogni dubbio che gli stranieri possano essere ammessi nel nostro esercito. Ciò dipenderà dal potere esecutivo, il quale, secondo i casi e la convenienza, ammetterà o rigetterà gli stranieri.

E tanto più mi persuado della inutilità di parlare dei nazionali autorizzati, che i nazionali non autorizzati i quali prendessero servizio militare all'estero, ben lungi dall'essere ammessi a far valere i servizi che vi avessero prestati, perdono il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, in conformità del disposto dell'articolo 33 del Codice civile.

Ho creduto poi che si potesse prescrivere un servizio di 15 anni nel nostro esercito, invece di 20, come proporrebbe la Commissione, mosso dalla idea che conviene facilitare la via agli stranieri di conseguire la loro pensione di ritiro, e così allettarli a soccorrerci quando le sorti d'Italia dovessero (come io ne ho viva fede) essere nuovamente discusse colle armi, poichè colle armi sole, e non altrimenti, per noi può essere salute. E per quanto concerne i nostri concittadini, conviene pur anche eccitarli e promuovere con favore il desiderio che avessero di recarsi ad apprendere altrove, a costo della loro vita, il daro e nobile mestiere della guerra. Il servizio che essi presterebbero alla patria, combattendo all'estero, sarebbe, a mio avviso, di gran lunga maggiore di quello che potrebbero prestarle negli ozi della pace. E quando la patria abbisognasse del loro soccorso, le nostre leggi danno la facoltà al Governo di richiamarli. (Articolo 36 del Codice civile.)

Ciò premesso, io credo che al signor relatore non parrà più puerile, come egli si esprimeva elegantemente nella sua

relazione, il dimostrare l'inutilità del mio emendamento nella parte in cui si stabilisce che non sarà tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Questa parte del mio emendamento non solamente è utile, ma necessaria. È necessaria, perchè con essa si dà un salutare avvertimento a tutti quelli che nell'avvenire fossero per portare le armi contro la nostra causa, e può avere per effetto di allontanare molti dalle file dei nostri nemici.

È necessaria, perchè con essa diamo a dividere al nostro esercito quanto ci stia a cuore la libertà e l'indipendenza d'Italia, e nel tempo stesso nobilitiamo i valorosi, ma infelici suoi sforzi per conquistarla.

È finalmente necessaria perchè un Parlamento italiano, sempre quando gli si offra occasione opportuna, non può, senza abdicare, omettere di fare omaggio a quel principio cui devono rivolgersi tutti i suoi sforzi, a quel principio a cui dobbiamo la nostra politica esistenza.

Il mio emendamento adunque sarebbe diviso in due articoli che formerebbero gli articoli 18 e 19 della legge. Esso è così concepito. (*Vedi sopra*)

PERITTI, relatore. Noto all'onorevole signor preopinante che fra quelli che hanno militato nelle armate del cessato Governo francese ve ne sono alcuni, e parecchi anzi, i quali non hanno voluto entrare subito nell'esercito piemontese, perchè, onde esservi ammessi, era necessario di scendere di un grado.

Tutti sanno che il Governo della nostra Ristorazione impose ai militari dell'armata napoleonica di perdere un grado per essere accettati nell'esercito reale. Ora molti si rifiutarono a questa condizione, ricusarono di continuare nel servizio militare, e se ne andarono alle case loro.

Successivamente poi, molti anni dopo, sotto il regno del magnanimo Carlo Alberto, questi individui furono ammessi nell'armata col grado che sarebbe loro toccato se non avessero mai interrotto il servizio.

Ora l'emendamento proposto dal signor Bertolini recherebbe pregiudizio a questi individui, perchè taluni fra di essi non possono più prestare il richiesto servizio di 15 anni nel nostro esercito.

Confesso ch'io non credeva che nella seconda parte del suo emendamento il signor Bertolini alludesse anche ai non nazionali.

E anzi, se ben mi ricordo, nella discussione del giorno 22 non si parlò mai degli esteri su questo soggetto; ma si indicò ben chiaro che l'aggiunta in discussione si riferiva solamente ai nazionali.

Era difficile infatti di sbagliarsi sul senso di quest'articolo, mentrechè vi si legge: « Si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati. » Io credeva che non si parlasse menomamente degli stranieri, ed è in questo solo senso che mi servii della parola *puerile*; giacchè se avessi creduto che potessero essere ammessi al nostro servizio anche gli stranieri, non avrei sicuramente fatto uso di tal parola, perchè è naturale che un francese, senza mancare al suo dovere ed al suo onore, può aver combattuto contro l'Italia, perchè l'Italia non è la sua patria; mentrechè sarebbe crimine per parte d'un piemontese il combattere contro l'indipendenza e la libertà d'Italia.

Le due circostanze sono adunque ben distinte l'una dall'altra, ed è in questa sola tornata che fu posta in campo quella a cui allude l'onorevole signor Bertolini.

Io insisto pertanto perchè si parli qui dei soli nazionali, e per essi sostengo fermamente che l'aggiunta del signor Ber-

tolini è intieramente inutile, e in ciò convengo coll'idea emessa nella tornata del 22 dall'onorevole deputato Tecchio, cioè che ripugna alla mente il pensare e supporre che italiani possano combattere contro l'indipendenza italiana.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dei due articoli seguenti è appoggiata :

« Art. 18. Il servizio attivo prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione di questa legge da militari che fanno parte dell'esercito nazionale sarà loro calcolato allora soltanto quando essi abbiano 15 anni di servizio nello stesso esercito.

« Non vanno soggetti a questa condizione quei militari, i quali abbandonarono le armate alle quali appartenevano per accorrere a combattere a pro della libertà e della indipendenza.

« Art. 19. Posteriormente a questa legge ai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale sarà tenuto conto del servizio prestato in altre armate dopo i quindici anni di servizio, di cui nell'articolo precedente, ma non saranno loro calcolate le campagne fatte nelle dette armate.

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

(È appoggiata.)

Con questi due articoli il deputato Bertolini ritira il suo emendamento primitivo ?

BERTOLINI. È incluso nell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la proposta del signor Bertolini.

BERTOLINI. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo articolo proposto dal deputato Bertolini.

PETITTI, relatore. Domando di fare un'aggiunta alla proposta della Commissione.

Fu osservato che nel 2° paragrafo, dopo le parole « *promulgazione di questa legge* » si potrebbero aggiungere utilmente le seguenti parole : « che si presterà dai militari che già le appartengono. »

Infatti in tal paragrafo si parla solamente dei militari che fossero ammessi nell'armata dopo la promulgazione della legge, mentrechè potrebbe accadere che vi fossero individui già appartenenti in questo momento all'armata, i quali prestassero servizio nell'avvenire in armate estere ; ora, sì il Ministero che la Commissione intendono che questo servizio debba essere valutato ; quindi può essere utile che si accenni in modo preciso nella legge.

VALERIO L. Prima che si proceda alla votazione, vorrei interrogare il signor commissario del Governo per sapere se esso accetta l'emendamento proposto dal signor Bertolini.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io mi attengo alla redazione dell'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 18 proposto dal deputato Bertolini.

(La Camera non approva.)

Metto ai voti la seconda parte.

BERTOLINI. Ora è inutile, la ritiro.

PRESIDENTE. Allora viene l'articolo quale è proposto dalla Commissione.

Prima di tutto domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Domando pure se è appoggiata l'aggiunta fatta testè dal signor relatore.

(È appoggiata.)

BROFFERIO. Vorrei proporre un sotto-emendamento al-

l'emendamento del deputato Bertolini, e nel caso ch'egli voglia ritirarlo ...

PRESIDENTE. Non può più venire in discussione, perchè la prima parte la Camera l'ha rigettata, e la seconda fu ritirata.

BROFFERIO. Ripiglio adunque io questa seconda parte per modificarla essenzialmente.

Approvo il pensiero che ha dettato l'emendamento Bertolini, ma nella sua espressione o dice troppo o dice poco.

Dice troppo, perchè lascierebbe presumere che possa essere accolto sotto i nostri vessilli un soldato che abbia portate le armi parricide contro la patria.

Dice poco, perchè, trattandosi di proclamare un generoso principio, io non vorrei vederlo ristretto alla sola indipendenza dell'Italia, ma esteso alla causa di tutti i liberi popoli.

Io amo di credere che nessun italiano abbia insanguinate le armi nel fianco della propria madre ; ma nella lotta dei popoli contro i tiranni, che da mezzo secolo tiene sospesa l'Europa, dovemmo assistere pur troppo al doloroso spettacolo di alterni servizi. Mentre la Spagna e il Portogallo si alzavano per dar base alla propria libertà, e mentre la maggior parte degli italiani stringeva la spada per difendere i nazionali vessilli dell'Ebro e del Tago, non mancava taluno che correva a servire don Miguel e don Carlos. Il sangue italiano scorreva a Sfactoria, ad Atene, a Corinto per la libertà elena, ma non mancò neppure chi abbracciò la causa della mezza luna.

Noi abbiam d'uopo innanzi a tutto di educare i nostri soldati alla fede della patria, alla religione della libertà, e non possiamo farlo meglio che proclamando in questo militare regolamento un luminoso principio, il quale starà come un avvertimento all'esercito che il guerriero della libertà e dell'indipendenza debbe esser puro da ogni taccia di illiberali spiriti, da ogni sospetto d'ingenerose intenzioni.

E se è vero che si prepari in Europa un grande conflitto, nel quale stia da un lato il diritto contro la forza, dall'altro la tirannide contro la libertà, sappiano da questa legge i nostri soldati quali doveri loro imponga la patria, quali atti da essi attenda l'Italia, e come sotto l'assisa del soldato debba palpitar il cuore del cittadino.

Propongo pertanto che non siano calcolati gli anni di servizio a favore del soldato che ha portate le armi contro la libertà e contro l'indipendenza dei popoli. (Bravo ! Bene ! dalle gallerie.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Alle eloquenti parole dell'onorevole deputato Brofferio mi permetterò di contrapporre poche e nude osservazioni.

Mi associo con lui nel dichiarare che la proposta dell'onorevole deputato Bertolini dice troppo poco rispetto a colui il quale portasse le armi contro la propria patria. Ma mi permetto di avvertire che qui non si tratta di stabilire principii politici, ma bensì le norme secondo le quali si vogliono rimeritare coloro i quali servono onoratamente la patria nel servizio militare.

Ora l'articolo della Commissione, conseguente a quello proposto dal Ministero, accenna che non saranno calcolati i servigi prestati in armate estere da nazionali non autorizzati a prestare i detti servigi. Quindi io ritengo fermamente e sono convinto che il Governo non ammetterà mai nelle file dell'esercito nazionale coloro i quali portassero le armi contro del proprio paese, parmi fuor di proposito la dichiarazione ch'egli vorrebbe fatta nella presente legge.

Io credo che le osservazioni svolte con tanta maestria dall'onorevole deputato Brofferio possano trovar luogo in altra

circostanza, ma non trattandosi d'una legge sulle pensioni militari.

PRESIDENTE. Io osservo al deputato Brofferio che il suo emendamento sarebbe concernente l'ultimo alinea della proposizione della Commissione, dove si fa menzione degli anni di servizio. In questo caso si può frattanto procedere alla votazione dell'articolo 18, proposto dalla Commissione.

MOIA. Domando la parola sopra quest'articolo 18. Io vorrei sapere se sono contati gli anni di servizio e le campagne fatte da quei militari, i quali, dopo aver prestati alcuni anni di servizio e fatte parecchie campagne in un esercito straniero, fossero stati dimessi e privati dei loro gradi.

PETITTI, relatore. Noto al deputato Moia che l'articolo 39 di questa stessa legge prescrive che: « Il militare il quale soffrì condanna che trasse con sé la degradazione, non è più ammesso a far valere pel conseguimento della pensione di ritiro i servizi militari da lui prestati prima della condanna. » In tal guisa trovasi esclusa l'obbiezione da lui mossa.

MOIA. Ma altro è degradazione per condanna, altro è poi la dimissione senza che venga domandata. Vi sono dei casi (e il relatore della Commissione non lo ignora) nei quali non vi sono sufficienti ragioni per istabilire un giudizio ed addivenire ad una condanna portante degradazione; invece potrebbe venire il caso in cui un Governo può avere delle ragioni per privare di suo grado e delle prerogative annesse ai demissionati. Se quelli che si trovano in questo caso sono compresi in quest'articolo, secondo me dovrebbero essere esclusi.

PETITTI, relatore. Sta al Governo di ammettere o no nell'esercito nazionale gl'individui provenienti dalle armate estere che ne fanno domanda. Il Governo avendo così la scelta è naturale che accetti solamente quelli che ne sono degni, vale a dire quelli che contano buoni e onorati servizi. Ora, o la demissione a cui allude l'onorevole deputato Moia fu data per motivi che fanno del torto all'individuo che domanda d'entrare nell'esercito, ed in tal caso il Governo rifiuta d'ammetterlo; oppure il fu per motivi che non gli fanno del torto, come sarebbero ad esempio le tendenze liberali sotto un Governo assoluto, ed in tal caso il Governo lo ammette.

Per queste considerazioni la Commissione ha creduto che fosse necessaria qualche indicazione speciale onde escludere i servizi poco buoni; ma qualora la Camera creda opportuno il farne menzione, detta Commissione non vi si oppone.

DABORMIDA. Se non mi sbaglio, le osservazioni del deputato Moia tenderebbero ad impedire che alcun ufficiale il quale avesse servito in un'armata straniera ed avesse cessato d'appartenervi per motivi poco onorevoli, venga ad ottenere diritto alla pensione; se tale è la sua intenzione (*Il deputato Moia accenna di sì*) osserverò che il Governo deve, prima di riconoscere loro dei diritti, prima di registrare i loro servizi sulle matricole, accertarsi dei medesimi per mezzo di documenti.

Ora è evidente che, se questi documenti non proveranno che i servizi furono onorati, che l'ufficiale non fu espulso o dimesso dal servizio per motivi riprovevoli, non solo i servizi anteriori ne saranno contati, ma difficilmente si conserverà in servizio. Il Ministero, tutore degl'interessi e dell'onore dell'armata, non mancherà a questo suo dovere di verifica-zione dei conti.

Giacchè ho la parola, se la Camera me lo permette, io farò una brevissima osservazione all'onorevole deputato Brofferio: egli ha detto che l'emendamento del deputato Bertolini dice troppo o troppo poco ...

PRESIDENTE. Devo osservare al signor Dabormida che questo emendamento non cade ora in discussione.

DABORMIDA. Era solo per dire due parole.

Voci. Parli! Parli!

DABORMIDA. L'onorevole deputato Brofferio propone che non si tengano in conto i servizi di chi ha combattuto contro l'indipendenza dei popoli. Io domando a lui se chi combatte, od ha combattuto o combatterà nell'armata francese in Africa contro i Beduini dovrà essere nel novero di chi combatte contro l'indipendenza dei popoli. (*ilarità generale*)

BERTOLINI. Osserverò che il mio secondo articolo potrebbe tener luogo del secondo alinea dell'articolo della Commissione. Quindi domando la divisione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 18, quale è proposto dalla Commissione.

« Il servizio prestato in altre armate regolari dai militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

(La Camera approva.)

Ora viene la seconda parte. Ne do lettura:

« Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. »

BERTOLINI. L'articolo della Commissione contiene due parti distinte. Il primo alinea contiene le disposizioni transitorie, vale a dire le disposizioni che erano comprese nel mio articolo 18; il secondo alinea contiene le disposizioni che hanno tratto al futuro, quelle cioè che aveva comprese nell'articolo 19.

Il dissenso della Commissione dal mio emendamento sta in che ella non vorrebbe ammettere d'ora innanzi nell'esercito nazionale altri fuorchè i nazionali autorizzati, mentre io all'incontro ammetterei anche gli stranieri, cioè non precluderei la via ad ammettere gli stranieri a seconda dei casi e delle circostanze che saranno giudicate dal Governo.

Pare a me d'aver addotte ragioni convincenti per dimostrare la convenienza di ammettere gli stranieri nel nostro esercito. Ho detto, tra le altre cose, che noi non abbiamo una grande abbondanza d'uomini molto pratici, e che per conseguenza è mestieri agevolare la via agli stranieri ed allettarli a venire ad aiutarci quando sarà il caso di scendere nuovamente in campo.

Il secondo dissenso della Commissione sta negli anni di servizio. La Commissione vorrebbe che non altrimenti si facesse luogo ai benefizi portati da questa legge, fuorchè dopo 20 anni di servizio nell'esercito nazionale; io, per contro, ho ridotto questo tempo a 15 anni, ed anche qui mi pare d'aver detto ragioni, alle quali non si è risposto. Il terzo dissenso sta in ciò, che io vorrei una clausola che escludesse coloro, i quali nell'avvenire combattessero contro la libertà e l'indipendenza d'Italia, mentre per contro la Commissione, consentanea in ciò al principio che ha stabilito di non ammettere cioè altri fuorchè i nazionali autorizzati, escluderebbe questa clausola.

Questo mio articolo, come ho detto, provvede all'avvenire soltanto, e perciò entra precisamente nell'ordine delle idee contenute nel secondo alinea dell'articolo della Commissione. Credo per conseguenza che possa ancora venire in votazione.

Non si è, lo ripeto, finora ancora addotta ragione la quale

combatta gli argomenti che io ho avuto l'onore di svolgere alla Camera, e sperò che questo mio articolo sarà dalla Camera approvato.

PETITTI, relatore. Agli argomenti addotti dall'onorevole signor Bertolini rispose la mia relazione, vale a dire, rispondono i motivi esposti in appoggio dell'emendamento proposto dalla Commissione.

Diffatti, leggesi in detta relazione: « L'intenzione del Governo e della Commissione nella proposta di legge è, che d'or innanzi non s'ammettano più forestieri nell'armata nazionale eccetto che circostanze imperiose richiedano di bel nuovo il contrario, nel qual caso si provvederà per legge speciale. »

Dunque noi abbiamo supposto, anzi supponiamo che possa accadere il caso di dover aver bisogno di stranieri nel nostro esercito, ma proponiamo che in questo caso si provveda per legge speciale.

Io non credo che convenga ammettere in principio che il Ministero nei tempi ordinari abbia facoltà d'accettare nell'esercito quanti esteri vuole, perocchè egli ne potrebbe abusare a scapito dell'avanzamento dei nazionali, locchè tornerrebbe a pregiudizio del paese per lo scoraggiamento che archerebbe nell'armata.

Quanto ai 20 anni di servizio (richiesti nell'esercito nazionale per poter portare in computo gli anni prestati fuori) proposti dalla Commissione a differenza dei 15 proposti dall'onorevole deputato Bertolini, la relazione spiega pure come siasi scelto tal limite dalla Commissione a fine d'evitare che l'erario nostro abbia a sopportare il peso dei servizi prestati pressochè per intero in pro di altri paesi. Alla Commissione parve che, lasciando un termine di 10 anni per servire in altre armate ed acquistarvi pratica ed istruzione, fosse sufficientemente cautelato e l'interesse della finanza e l'interesse dell'esercito, perocchè in tal guisa si dà tempo ai nazionali di procurarsi cognizioni ed esperienza, le quali potranno riuscire utili all'esercito, e per contro si eviterà di ammettere nell'esercito medesimo individui che hanno consumata la massima parte della loro vita in pro d'altre nazioni. Ammettendo il termine maggiore proposto dal deputato Bertolini, si cadrebbe negl'inconvenienti sopra mentovati.

BERTOLINI. Mi permetterò di fare una sola osservazione relativamente alla disposizione legislativa che il signor relatore vorrebbe avesse luogo ogni volta che si trattasse di ammettere un militare straniero nel nostro esercito.

Io credo che una tale formalità presenterebbe inconvenienti grandissimi, poichè ad ogni militare che verrebbe a prendere servizio nel nostro esercito converrebbe ricorrere al Parlamento e presentare un progetto di legge.

Quindi mi sembra conveniente di lasciare che in tali circostanze giudichi e faccia il potere esecutivo, il quale può convenientemente apprezzare le circostanze di tempo e di persone, meglio forse di quello che potrebbe farlo il Parlamento.

DABORMIDA. Mi ripugna veramente di entrare in una discussione che reputo inopportuna, e quindi mi restringerò ad una sola osservazione sulla conseguenza delle parole che si vogliono introdurre nella legge coll'emendamento dell'onorevole signor Bertolini.

Supponiamo che un giovane, il quale abbia fatto parte dell'esercito francese che espugnò Roma, diventi un gran capitano e venga ad offrirci la sua spada, onde l'opera sua possa riuscire di grande utilità. Lo respingeremo noi sotto il pretesto che portò le armi contro l'Italia? Certamente no: d'altronde non si può apporre colpa al militare il quale fa la guerra in paese straniero per ordine del proprio Governo.

Quando si vogliono stabilire principii così assoluti, è impossibile che non si cada in qualche caso d'impossibile applicazione.

Manteniamoci italiani col fatto, stiamo fermi di non mai propugnare altra guerra che quella della nostra vera libertà ed indipendenza, ma non mostriamoci schizzinosi nel ricevere i sussidi altrui. Procuriamo d'essere forti e non contentiamoci di vane parole.

PRESIDENTE. Rileggerò la prima parte dell'articolo:

« Dopo la promulgazione di questa legge, ai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale sarà tenuto conto soltanto del servizio prestato in altre armate, dopo 15 anni di servizio, e niun riguardo avuto alle campagne da essi fatte. »

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

BERTOLINI. Pregherei il signor presidente di mettere ai voti questa prima parte: quando poi saremo al punto ove dice *indipendenza d'Italia*, forse l'onorevole deputato Brofferio proporrà un sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti soltanto la prima parte, sino alle parole *campagne da essi fatte*.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione; lo rileggo:

« Il servizio prestato in tali armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. »

« Il servizio prestato in tali armate dai militari che verranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati i quali abbiano prestato vent'anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. »

Quelli che approvano questa seconda parte dell'articolo vogliono alzarsi.

(Approvata.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Bertolini, concepita in questi termini:

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

Il deputato Brofferio cambia quest'ultima parola *d'Italia* in quella *dei popoli*.

BROFFERIO. Osservava l'onorevole signor commissario regio opponendosi al mio emendamento, che qui si dettano leggi e non si sanciscono principii. Io sono costretto a rappresentare al signor commissario che ogni legge contiene un principio morale, un principio filosofico, un principio politico da cui venne informata. Non si possono dettar leggi senza sancire principii. La stessa legge che noi stiamo discutendo, da che altro deriva che dal principio generale di retribuire i cittadini secondo le opere e di pagare colla riconoscenza del cuore i debiti contratti col sangue? Quando si cerca adunque d'introdurre in questo regolamento una dichiarazione politica che è il vangelo della nostra nazionalità, non si fa altro che ricordare l'origine stessa della legge che stiamo discutendo.

Osservava l'onorevole deputato Dabormida che il mio emendamento dice troppo: e citando l'esempio della guerra dei Francesi contro gli Arabi ed i Beduini, chiedeva se il soldato

che porta le armi contro l'Africa potrebbe essere accolto sotto le nostre bandiere. Risponderò al generale Dabormida che nell'applicazione dei generali principii non si vuole sottilizzare con particolari eccezioni.

Non v'ha regola che non abbia la sua eccezione. Ma e che per questo? Non è colle piccole eccezioni che si governa, ma coi grandi precetti. Tuttavolta se il generale Dabormida vuole il mio schietto avviso sulla guerra africana; gli dirò che i beduini e gli arabi hanno anch'essi diritto di vivere liberamente e di governarsi coi proprii costumi e colle proprie leggi.

Si sostiene che i Francesi combattono per portare la civiltà nell'Arabia. Concedasi pure che la civiltà sia un bene; ma con qual diritto si porta la civiltà colla baionetta? Volete voi incivilire? Educate, persuadete, istruite; ma la civiltà portata colla sciabola e col cannone è poco meno della barbarie.

Un'altra eccezione mi faceva il generale Dabormida: supponeva egli che un soldato combattendo contro la causa dei popoli fosse diventato un grande capitano, e ci diceva: si dovrebbe forse respingerlo quando ci offrisse il suo braccio?

Io torno a ripetere che nessuna eccezione vuoi mettere in campo quando si tratta di consacrare un grande principio: torno a dire che eccezioni ve ne sono in tutti i casi e sempre, e dopo di ciò soggiungo che il suo grande capitano, coronato di allori in vergognosa guerra, non avrei difficoltà a respingerlo deliberatamente. Se io tengo in gran conto le cognizioni militari, e la forza del braccio e il valore dell'animo, tengo più conto ancora della fedeltà dei principii, della costanza delle convinzioni, e in un soldato che combatte per la libertà credo e crederò sempre prima condizione per vincere la fede liberale.

Lasciatemi ripetere, o signori, che si tratta con questo emendamento di proclamare una politica dichiarazione che spanderà la sua luce su tutta questa legge, che fu dettata da così nobile intenzione.

Sia pure che nella sua pratica applicazione non sia per derivare da questa proclamazione un positivo e reale vantaggio.

Nella legge non è da accettarsi soltanto quello che reca una immediata utilità, vuoi accogliere anche quello che giova colla maestà del precetto a spingere sulla via del progresso, e tali sono le poche parole che a voi raccomando; e quando pure questo emendamento altro non fosse che una professione di fede, la quale faccia manifesto all'Europa che noi facciamo solidaria la causa nostra della causa dell'umanità, avremo sempre meritato la riconoscenza di quei popoli, a cui essendo interdetta la libertà della parola, vedranno in noi gl'interpreti dei loro conculcati diritti.

Voi non dimenticaste, o signori, i primi giorni dell'ultima rivoluzione francese.

Usciva in quei giorni un manifesto dalla penna eloquente di Lamartine, nel quale si faceva sacramento che la Francia avrebbe sempre rispettata e difesa la nazionalità dei popoli. Sventuratamente la Francia non osservava religiosamente questo grande principio, e a lei toccherà renderne conto alle nazioni ed a sé medesima; ma frattanto quella splendida parola suonava immortale, e fra tante apostasie il nome di Lamartine passerà incontaminato alla posterità.

Noi non abbiamo, è vero, 500 mila uomini come la Francia per difendere colle nostre armi i diritti delle nazioni europee, ma non per tanto faremo ai popoli manifesto che, se in Piemonte non sono grandi forze e grandi apprestamenti, sono grandi pensieri e magnanimi spiriti. Consacriamo, o signori, questo liberale principio, consacriamolo, e bene avremo meritato dalla causa della patria e dell'umanità (*Applausi.*)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metterò ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Viene ora la proposta del deputato Bertolini:

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

(Dopo prova e controprova replicate la Camera adotta.)

Pongo ai voti l'intero articolo come fu emendato. Lo rileggo. (*Vedi sopra*)

Quelli che approvano quest'articolo così emendato vogliono alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora vengono in discussione due articoli d'aggiunta da farsi in fine della legge sotto i numeri 44 e 43. L'articolo 44 è proposto dalla Commissione, ed è così concepito:

« Le disposizioni della presente legge si applicheranno eziandio ai militari che dopo del 26 settembre 1849 furono collocati a riposo dal Governo senza loro spontanea domanda.

La parola è al relatore della Commissione.

PETITTI, relatore. Dopo che questa legge fu presentata dal Ministero al Parlamento per la riduzione operata nell'esercito, parecchi uffiziali vennero collocati a riposo dal Governo, senza che essi ne facessero spontanea domanda.

Il Governo, se non fosse stato stretto dalla necessità, avrebbe aspettato alcuni mesi a giubilare questi uffiziali, onde potessero gioire del beneficio di questa legge, e per altra parte gli uffiziali medesimi, per fruire appunto di tale vantaggio, s'erano astenuti dal provocare un tale provvedimento a loro riguardo.

Non sarebbe giusto adunque che questi individui avessero a soffrire pel fatto di circostanze indipendenti dalla loro volontà: quindi vi propongo di adottare l'articolo testè letto dal signor presidente.

CADORNA. Pregherei la Commissione a volermi indicare quale sarebbe la conseguenza dell'applicazione di quest'articolo, vale a dire, quale sia il numero di coloro che vennero collocati in riposo, e quale spesa importerebbe la sanzione di quest'articolo. Ciò per non votare senza cognizione di causa.

PETITTI, relatore. Devo dire che io non lo so.

TECCHIO. Nell'articolo testè letto si parla di tutti quelli che sono stati collocati a riposo senza spontanea loro domanda. Ora, nella supposizione che fosse stato messo a riposo un individuo senza domanda bensì, ma per demerito, dovrebbe tuttavia a lui venire applicato il beneficio di questa legge? L'escludere quel solo caso, quello cioè della spontanea sua domanda, parrebbe includere tutti gli altri, cioè si stabilirebbe che per qualunque altro motivo venga un ufficiale messo a riposo, stando a questa legge, avesse a godere dei benefici accennati in quest'articolo.

DABORMIDA. Io credo che quest'articolo non debba concernere che alcuni pochi uffiziali messi a riposo dopo la guerra per incapacità fisica di continuare il servizio attivo, che premeva di giubilare per dare i loro posti ad uffiziali più atti, dei quali havvi grandissima eccedenza dopo le fatte diminuzioni.

Io credo che a simili giubilati siasi dato un affidamento, affidamento che io sono persuaso non venne dato a chi potè esser messo in riposo per demerito.

Prego il signor ministro di voler dichiarare se le spiegazioni da me date sono esatte.

DI PETTINENGO, commissario regio. Precisamente nel senso esposto ora dal deputato Dabormida, come ho avuto

l'onore di esporre ieri sera alla Commissione, nel cui seno era stato chiamato a proposito di questa questione.

PRESIDENTE. In tal caso io domanderei alla Commissione se non crederrebbe bene di aggiungere qualche cosa onde spiegare questo senso.

DABORMIDA. Credo che per non far nascere nuove pretese si dovrebbe enunciare nell'articolo, che godranno di questo vantaggio coloro ai quali ne era stato dato affidamento. Se non s'introduce questa condizione, il Ministero sarebbe esposto a moltissime domande di aumento di pensione.

PRESIDENTE. Diremo dunque: « quelli cui si è dato affidamento. »

DABORMIDA. Ben inteso però nel caso che l'affidamento sia stato dato per decreto.

DI PETTINENGO, commissario regio. Allora proporrei di dire: « quelli ai quali è stato dato affidamento », inquantochè io suppongo ve ne abbiano di quelli ai quali una tale promessa sia stata fatta prima dell'epoca indicata nel progetto della Commissione: il quale affidamento risulti dal decreto di collocazione a riposo.

CADORNA. Mi pare che non basterebbe accennare l'affidamento, bisogna accennare quale affidamento; per la qual cosa mi parrebbe opportuno che si dicesse: « ai quali siasi dato affidamento di applicazione della legge che si è sancita dai poteri dello Stato. »

DABORMIDA. Io proporrei che si dicesse invece: « affidamento per decreto. »

LA HARMORA, ministro per la guerra. Debbo dire alla Camera che il numero di coloro che si troverebbero compresi in questa disposizione è assai ristretto, e che in esso sono compresi in generale tutti gli ufficiali di merito, ai quali ripugnava in certo modo di dare la loro demissione, cosa per altra parte ch'era necessaria onde dare sfogo all'avanzamento degli ufficiali nell'armata.

QUAGLIA. Allora resta inutile di mettere l'epoca.

DI PETTINENGO, commissario regio. È quello che ho già detto.

PRESIDENTE. Cangierò la redazione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Si potrebbe dire: « il relativo affidamento. »

TECCHIO. Va benissimo, perchè si deve fare in modo che le due proposizioni siano soggiuntive e non congiuntive.

PRESIDENTE. Dovrebbe aggiungersi: « dopo il decreto di giubilazione. »

Lo rileggo:

« Articolo 44. Le disposizioni della presente legge si applicheranno eziandio ai militari che furono collocati a riposo dal Governo, cui nel decreto di giubilazione fosse dato relativo affidamento. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene ora un altro articolo della Commissione:

« Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che si rendessero degni con servigi eminenti e straordinari resi alla patria. »

PETITTI, relatore. La Commissione prese ad esaminare la proposta dell'onorevole deputato Tecchio, relativa alla convenienza d'inserire nella legge un articolo simile a quello che notasi nella legge francese, per cui la nazione si riserva di remunerare per legge speciale i servigi eminenti e straordinari che le fossero resi da militari.

A primo aspetto può parer inutile di annunziare in una legge disposizioni per le quali saranno necessarie altre leggi,

tanto più che in virtù del diritto d'iniziativa accordato dallo Statuto al Governo ed ai membri del Parlamento siffatte leggi particolari potranno venir proposte dall'uno o dagli altri ogni qualvolta se ne presenterà l'occasione.

Però la Commissione concorre nell'avviso dell'onorevole signor Tecchio, che possa essere utile alla patria, che i militari sappiano ch'essa è disposta a rimeritare debitamente i servigi eminenti e straordinari che gli fossero resi.

A nome della Commissione vi propongo pertanto il seguente articolo:

« Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che se ne rendessero degni con servigi eminenti e straordinari resi alla patria. »

Prego il presidente di non apporre ancora un numero a quest'articolo, dacchè mi riservo di proporre un altro, il quale lo dovrebbe precedere, qualora venisse adottato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

PETITTI, relatore. La Commissione, in seguito all'eccitamento avuto dall'onorevole deputato Tecchio, passò ad esaminare insieme al commissario regio se non fosse necessario d'inserire in questa legge un articolo a favore dei medici e chirurghi civili che prestano l'opera loro alla truppa in vari presidii dello Stato.

La Commissione ed il regio commissario riconobbero infatti che esiste un regio biglietto del 1833, il quale accorda un'annua pensione non maggiore di lire 400 ai detti medici e chirurghi civili, i quali avessero servito per 40 anni consecutivi.

Però detto regio biglietto emanò quando parecchi di questi medici e chirurghi erano addetti al servizio sanitario militare, e l'opera loro era necessaria allora, sì perchè il corpo sanitario militare non aveva preso lo sviluppo ch'esso ha di presente, sì ancora perchè allora dai chirurghi militari non si richiedeva la doppia laurea in chirurgia e medicina, cosicchè laddove v'era solamente un chirurgo militare, tornava indispensabile ancora un medico civile. Ma d'allora in poi il corpo sanitario s'aumentò, e dagli uffiziali del medesimo si richiese la doppia laurea, motivo per cui un solo individuo basta ora laddove prima erano necessari due.

In seguito a queste importanti modificazioni seguite nel personale sanitario, l'opera dei suddetti medici e chirurghi civili non è più necessaria, quindi sarebbe spreco il valersene. Fu pertanto prescritto con apposite ministeriali disposizioni che il servizio che quelli prestavano venisse esercito da uffiziali sanitari militari.

Questa surrogazione non è per anco compiuta, cosicchè vi sono ancora a questo momento alcuni medici e chirurghi civili impiepati al servizio della truppa; ma essi sono in piccolissimo numero, due o tre forse nello Stato, e questi pochi verranno pur essi rimpiazzati in breve da militari; dacchè ripeto che sarebbe singolare davvero che si mantenesse a grandi spese un corpo sanitario militare per valersi poi di medici e chirurghi civili nella cura dei soldati infermi.

Non dovendovi adunque più essere d'ora in avanti alcun medico e chirurgo civile addetto al servizio della truppa, era naturale che il Ministero nel suo progetto di legge non facesse cenno di tali medici e chirurghi. Esso però non intese con ciò di voler togliere il vantaggio del citato regio biglietto del 1833 a quelli fra di essi che ne avessero acquistato il diritto. Tal decreto infatti non è menomamente abrogato dalla presente legge; le persone quindi che hanno titoli sufficienti potranno farli valere onde godere del beneficio del medesimo.

La vostra Commissione, d'accordo in ciò col regio commis-

sario, opina che non si debba inserire articolo di sorta in questa legge a riguardo dei chirurghi e medici civili, e spera di tranquillar l'animo degli onorevoli deputati Tecchio e Gerbino, assicurandoli che approfitteranno ciò nondimeno del beneficio del regio biglietto del 1835 quei pochi che ne hanno acquistato il diritto.

TECCHIO. Ritenute queste dichiarazioni, io m'acquieto alle conclusioni prese su tale proposito dall'onorevole relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Ora il regio commissario propone ancora un ultimo articolo relativo all'Accademia militare, il quale è così concepito: « La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà pure applicata per l'avvenire a tutti quelli impiegati assimilati ai gradi militari a cui, a termini dei regolamenti speciali, era assegnata una pensione di ritiro a norma della tabella annessa al regolamento del 9 giugno 1831. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Questa mia proposta è consentanea alla riserva da me fatta nella seconda seduta della presente discussione, ossia all'articolo secondo, laddove si accennava alla pensione di ritiro dei professori, maestri ed altri impiegati civili della militare Accademia, a riguardo dei quali la Camera aveva consentito che si sarebbe poi provveduto con un articolo speciale al fine della legge.

In proposito del medesimo mi occorre di rispondere all'osservazione fatta da un onorevole deputato, che taluno di detti professori ed impiegati sotto il nome di *maestro* possa conseguire una pensione non proporzionata ai servizi prestati; è cioè da avvertire che, siccome nella legge è statuito che la pensione non può mai oltrepassare lo stipendio d'attività, i maestri a cui si accennò non godendo oltre le 400 lire di stipendio, non godranno mai di pensione maggiore a detta somma, epperò la Camera può essere certa che troppo non largheggia a favore dei medesimi, approvando l'articolo da me proposto.

Per altra parte giova eziandio notare, che se per la presente legge è vantaggiata la pensione agli ufficiali nei vari gradi, è a parer mio equo e conveniente di accrescerla altresì in proporzione a coloro che attendono all'istruzione prima degli stessi ufficiali, vale a dire al corpo insegnante, il quale è meritevole certamente di essere qui ricordato in modo onorevole per i reali suoi meriti e servizi che presta alla patria, e rispetto al quale assai tenui sono gli stipendi, e non tali da compensare le fatiche e gli studi ai quali deve sottostare chi giunge ad ottenere l'onorifico grado di professore.

DABORMIDA. Non domando la parola per oppormi al merito del nuovo articolo, ma per osservare al commissario regio che l'articolo 5 dice:

« I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge. »

Non è quindi necessario il dire nel nuovo articolo che la nuova tabella sarà surrogata all'antica; basta il dire che gli individui assimilati ai militari nella giubilazione per precedenti regolamenti profitteranno di questa stessa tabella.

Del resto io non mi oppongo a questo articolo, anzi voterò per esso, ma osserverò tuttavia al signor commissario che il trovarsi nel regolamento dell'Accademia del 1839 pareggiati ad ufficiali per le giubilazioni maestri i quali non hanno che 400 lire di paga, somministra una nuova prova che quel regolamento è a tal riguardo difettoso.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io accetto quanto si riferisce alla redazione nel senso proposto dall'onorevole generale Dabormida.

PRESIDENTE. Allora si direbbe unicamente:

« La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà applicata per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati ai gradi militari a cui a tenore di regolamenti speciali era assegnata una pensione di ritiro a tenore del regolamento del 1831. »

Sono giunti al tavolo della Presidenza altri due articoli: uno relativo alla tabella, del deputato Valerio, così concepito:

« La tabella annessa alla presente legge rimarrà in vigore finchè venga adottata la nuova legge sugli stipendi dei militari, colla quale dovrà essere coordinata. »

L'altro è un articolo addizionale del deputato Spano G. B., il quale a mio credere dovrebbe avere la precedenza.

Questo articolo è così concepito:

« Le vedove dei militari morti in attività prima di avere acquistato il diritto alla giubilazione, ma dopo aver raggiunto i 25 anni di servizio, avranno ragione al quarto del *minimum* della pensione dovuta al marito, diminuita di tanti trentesimi quanti anni mancava al compimento di quelli richiesti dall'articolo 2. »

Quest'articolo parmi che veramente avesse dovuto trovar luogo dove si parla delle pensioni alle vedove.

SPANO G. B. Tuttochè questo articolo avesse dovuto trovar luogo nell'articolo 33 della Commissione, credo di doverlo proporre presentemente, non avendo potuto intervenire quando l'articolo 33 cadeva in discussione.

La necessità di questo articolo è abbastanza evidente; un militare dopo aver percorso una lunga ed onorata carriera, se viene ad essere colto dalla morte poco prima d'aver acquistato il diritto alla giubilazione, morrà colla dolorosa certezza di lasciare e moglie e figli senza aiuto alcuno.

Capisco benissimo che si possa esigere dal militare un dato lasso di tempo di servizio per conseguire il *minimum* della pensione, ma che pochi anni di meno privino la famiglia di ogni e qualunque ricompensa, che talvolta 29 anni e 5 mesi di servizio siano calcolati per nulla quando un mese dopo darebbero una pensione alla vedova, lo trovo irrazionale, ed in certo modo anche ingiusto. Chè se il Ministero propose e la Camera adottò di accordare tale favore alle vedove dei militari morti alle case loro dopo che furono riformati, ragione vuole a *fortiori* che ciò si accordi alle vedove di quelli che morirono sotto le bandiere dopo un servizio lungo bensì, ma non sufficiente a dar loro il diritto alla giubilazione. Ella era una cosa necessaria che un *minimum* di tempo si stabilisse per conseguire la pensione di ritiro, poichè non poteva ciò lasciarsi indeterminato; ma non vuolsi questo limite prendere così alla lettera, che pochi giorni di meno facciano perdere così alla lettera, che pochi giorni di meno facciano perdere il frutto di tutta una vita di fatiche.

Il provvedimento quindi che propongo, signori, è negli stretti limiti dell'equità, e perciò prego la Camera di volerlo sanzionare col suo voto.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Spano che ad una parte del medesimo suo emendamento provvede l'aggiunta già proposta dai deputati Cavallini e Franchi e già votata all'articolo 43 in cui è detto:

« I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa; non che le vedove ed i figli dei militari, di cui nella sezione prima e seconda del titolo IV, resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovas-

sero già provvisti in virtù d'antieriore provvedimento del Governo. »

Domando ora se la proposta Spano è appoggiata.
(È appoggiata.)

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Faccio osservare alla Camera che al secondo alinea dell'articolo 52 è già stata votata la disposizione seguente :

« Le vedove dei militari, riformati dopo 25 anni di servizio, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente. »

Quindi la proposta dell'onorevole deputato Spano essendo conseguente alla massima stata votata nell'articolo 52, io accetto la proposta dell'onorevole deputato Spano.

PRESIDENTE. Allora la proposta del deputato Spano dovrebbe essere posta dopo l'articolo 43.

La metto ai voti.
(È approvata.)

La Camera consentirà che sia posta prima dell'articolo 44 già votato.

MELLANA. Io vorrei proporre un articolo transitorio, ma prima desidererei di avere uno schiarimento di fatto o dal commissario o dal Ministero.

Domanderei cioè se è vero sì o no che attualmente si percepiva il due e mezzo per cento di ritenzione dagli ufficiali della marina e dagli impiegati in essa, e del battaglione real navi.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Una ritenzione c'è, ma non saprei dire se dell'uno e mezzo per cento.

MELLANA. Mi spiace allora che il commissario regio, nè la Commissione non abbiano fatto cenno di questa circostanza quando si trattava di questa ritenzione; da me allora si sosteneva il principio di questa medesima riduzione, e mi si allegava dal signor commissario regio, e dagli altri onorevoli miei avversari, che l'applicazione di questo all'esercito sarebbe riuscita vessatoria ed ingiusta.

Non so veramente comprendere per qual motivo si sia levata così alta la voce contro la mia proposta, quando già ve n'era un esempio; e non so comprendere nemmeno perchè allora non si sia fatto menzione di questo fatto.

PRESIDENTE. Debbo avvertire l'onorevole preopinante, che dalla discussione ch'ebbe luogo allora sul principio della ritenzione risultò accennata la circostanza a cui egli allude dell'onorevole deputato Franchi.

MELLANA. Allora non avrò sentito.

Ora che la Commissione ha adottato il principio di sospendere questa ritenzione fino a che una legge generale ed uniforme per tutta l'armata venga presentata al Parlamento, io trovo che per essere consentanea e giusta deve sospendere queste ritenzioni che fino ad ora sono state fatte, e si farebbero ancora a quegli ufficiali, perchè io stimo che si possa veder fare una ritenzione a un sottotenente o tenente che perceverà mille o mille e cento franchi di stipendo, mentre fu da lui detto non doversi fare neppure per ora a un generale che ne abbia dieci o dodici mila.

Io quindi propongo un articolo così concepito :

« Sarà sospesa la ritenzione sugli stipendi fino ad ora fatta agli ufficiali ed impiegati di marina e del battaglione real navi, a titolo di fondo per giubilazione, finchè per legge generale questo principio non sia applicato agli altri corpi dell'armata. »

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Credo di dovermi opporre alla proposta dell'onorevole deputato Mellana; dapprima avvertirò che nella discussione di questa legge fu accennato dall'onorevole signor deputato Franchi la ritenenza

che si fa tuttodi agli ufficiali e soldati della regia marina, e il differente modo secondo il quale i medesimi, non che gli individui della marina mercantile, contribuiscono a formare una cassa comune ed ottengono una pensione di ritiro. Non mi sono fatto a svolgere alla Camera le diverse condizioni, le quali regolano le dette pensioni, nè i proventi della cassa così detta degli *invalidi*, e non mi farò ora ad entrarvi, a meno che così essa desideri; basti ad accennare che 25 sono le fonti, direi, dei proventi della cassa degli invalidi, e che la minima è forse quella delle ritenenze fatte sulle paghe agli ufficiali a cui ha accennato l'onorevole deputato Mellana.

Il Governo ha pensato di distinguere la legge sulle pensioni militari per l'armata di terra, da quella delle pensioni per la marina, siccome è fatto in presochè tutti gli Stati, e particolarmente in Francia; laddove le leggi sulle pensioni dell'armata di mare seguì quella delle pensioni per l'armata di terra.

Le osservazioni del signor deputato Mellana saranno acciocchie quando si procederà alla discussione della legge sulle pensioni per la marina, ma reputo intempestiva in oggi la proposta da lui fatta, in quanto che bisognerebbe addentrarsi in discussioni che non fanno per nulla al caso. La marina può essere certa che il Governo pensa a lei; e ben sa che si è pur in via di compilare un progetto di legge opportuno a cautelarne gli interessi, imperocchè il Governo porta uguale interessamento alla marina che all'esercito di terra.

FARINA P. Io non saprei contraddire alla giustizia del principio enunciato dall'onorevole deputato Mellana considerato per una parte, ma nello stato attuale delle cose sarebbe assolutamente ingiusto l'ammetterne l'applicazione. Infatti la cassa degli invalidi di marina consta, come ora accennava l'onorevole commissario regio, di moltissimi fondi, quali però la massima parte (noti bene la Camera) sono forniti dalla marina mercantile, che partecipa pure nelle pensioni; ma essa che vi contribuisce di più partecipa nelle pensioni in proporzione assai minori che non la marina regia; se ora anche quella tenue retribuzione, che non è in proporzione delle pensioni che ritirano, non venisse più fornita dai militari della marina, non vi ha dubbio che resterebbe sempre più aggravata la condizione dei marinai della marina mercantile, perchè gli ufficiali e gli impiegati della marina regia graviterebbero con tutto l'ammontare delle loro pensioni a carico della marina mercantile. In questo stato di cose pertanto, quantunque la proposta del deputato Mellana, partendo dal principio di parità fra le armate di terra e di mare, sia per sè stessa giusta, nel nostro caso però sarebbe ingiustissima, perchè aggraverebbe il commercio a pro della marina militare.

Consequentemente non pare che essa si possa ammettere, perchè invece di togliere un'ingiustizia, ne commetterebbe un'altra maggiore.

MELLANA. Dietro le spiegazioni del Governo e la promessa di presentare quanto prima una legge la quale sancisca per la marina diritti eguali al rimanente dell'esercito, io mi riservo a fare le proposte che crederò utili quando verrà in discussione quel progetto, e ritiro perciò quest'articolo addizionale.

PRESIDENTE. Ora viene di nuovo in discussione l'articolo proposto dal commissario regio, così concepito :

« La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà pure applicata per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati ai gradi militari, a cui a tenore di regolamenti speciali era assegnata una pensione di ritiro a norma del detto regolamento 9 giugno 1851. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

CHIÒ. Domando la parola.

Per maggiore esattezza vorrei che si dicesse: *a norma della tabella annessa al regolamento del 15 giugno, ecc.*, e non *a norma del regolamento*.

PRESIDENTE. Lo rileggo e lo pongo ai voti. (*Vedi sopra*)
(È approvato.)

Viene ora l'altra aggiunta del deputato Valerio:

« La tabella annessa alla presente legge rimarrà in vigore finchè venga adottata la nuova legge sugli stipendi dei militari colla quale dovrà essere coordinata. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Intende di svilupparla?

VALERIO L. Io credo che ciò sarebbe stato più opportuno dopo che la tabella fosse stata intieramente approvata. Del resto non dirò che poche parole. Ci furono annunziate da lungo tempo varie leggi organiche sull'esercito; alcune di queste leggi debbono comprendere modificazioni degli stipendi per tutti i gradi, quindi le giubilazioni che devono essere una conseguenza delle paghe stesse dovranno necessariamente venir modificate. Ecco il perchè ho chiesto che, venendosi a votare ed a proclamare una nuova legge sugli stipendi dell'esercito, od altrimenti a modificarsi le paghe, debba necessariamente rivedersi la tabella delle giubilazioni. Credo che questo principio non sarà negato dal Ministero. Noi discutendo e votando questa legge ci siamo trovati in una condizione difficilissima, perchè non esiste una legge organica dell'esercito, cioè l'esercito è organizzato per mezzo di una lunga serie di regolamenti di disciplina, di decreti reati, ecc., di cui chi non è soldato non può facilmente formarsi una sintesi. Sarebbe stato adunque, a parer mio, utile che le leggi riordinatrici dell'esercito avessero preceduto quella delle giubilazioni, la quale avrebbe dovuto esserne il complemento; ma a malgrado di questa mia particolare convinzione io non ho respinto per la parte mia questa legge, perchè nessuno potesse all'opposizione fatta a quella legge trarre pretesto di calunnia ed interpretarlo come atto di sfiducia verso l'esercito. Però è ben chiaro che la legge delle giubilazioni, specialmente della tabella, quando esisteranno le leggi organiche dell'esercito, dovrà essere rifatta. Ecco l'oggetto della proposta che io presento alla Camera.

DABORMIDA. Sono d'accordo coll'onorevole deputato Valerio, che è probabile che quando si siano coordinate le paghe dell'esercito, nei varii gradi, sarà il caso di ritoccare la tabella, ma a me pare che il Parlamento lo potrà fare in quell'epoca senza che sia necessario dichiarare nella legge che la tabella è provvisoria.

Mi pare che la proposta modificazione della tabella potrà sempre essere fatta dal Parlamento, senza che sia necessario dichiarare nella legge che essa è provvisoria. Una legge dura sinchè un'altra legge non venga a modificarla; la parola *provvisorio*, sarebbe interpretata in senso più lato, e parrebbe dire che il Parlamento vota una legge che non deve avere effetto.

VALERIO L. Io non difenderò il principio del mio emendamento, poichè l'onorevole generale Dabormida lo ha ammesso e lo combatte solo dal lato dell'opportunità.

L'onorevole generale Dabormida ha detto: non è necessario mettere nella legge che questa revisione potrà aver luogo, perchè il Parlamento sarà sempre autorizzato a farla.

Io gli farò osservare, che se le leggi dell'ordinamento dell'esercito (siccome è molto desiderabile e da aspettarsi) saranno

presentate davanti questa stessa Sessione, allora (secondo prescrive lo Statuto) la tabella non può più essere riveduta se non è ammesso questo emendamento condizionale nella legge stessa che noi votiamo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io pregherei il deputato Valerio a ben spiegare che cosa s'intende per riordinamento generale dell'esercito, perchè vedo tuttodì ripetere sui giornali che si aspetta il riordinamento generale dell'esercito; ma confesso che non capisco che cosa si voglia intendere con questo riordinamento generale.

È della forza dell'esercito che si vuol parlare? Ma questa sarà discussa all'opera del bilancio. Ed è pure in tal occasione che si discuteranno gli ordinamenti particolari delle varie armi.

Si tratta forse delle leggi organiche? Ma queste, come dissi altra volta alla Camera, sono quasi tutte in pronto, e si presenteranno successivamente alla Camera.

Quella legge generale che di per sè sola costituisce l'intiero organismo dell'esercito, e racchiude in sè l'intiera legislazione militare, come taluno pare intenderlo, tal legge, dico, non so comprenderla, tuttochè io sia ministro della guerra. Il riordinamento dell'esercito non può essere fatto che successivamente con parecchie e diverse leggi, e decreti, e disposizioni. Nè mai potrà accadere, come pare desiderarlo il signor Valerio, che uno che non sia militare possa rinvenire in una sola legge tutte le cognizioni che possono essere necessarie per discutere di cose militari.

Per quanto si riorganizzi l'armata, chi vorrà essere al corrente delle cose della medesima, dovrà consultare e compulsare le molte e varie determinazioni relative, nè evvi armata al mondo che io non conosca, presso la quale siano in una riunite tutte le leggi e regolamenti che le reggono.

Invece di parlarmi del riordinamento generale, mi si parli della legge sulla leva, della legge sullo stato degli ufficiali, della legge sull'avanzamento, del Codice penale militare e simili, ad allora io saprò rispondere.

VALERIO L. Mi pare che il signor ministro della guerra, anzichè dimostrare l'inutilità del mio emendamento, ne abbia anzi dimostrata l'utilità e l'opportunità. Egli ha ammesso che la Camera nella discussione del bilancio potrà occuparsi delle paghe dell'armata. Io aggiungo che la Camera, siccome uno dei poteri sovrani dello Stato, può non solo *discutere* sovra di esse, ma può e deve *deliberare*; e quando le deliberazioni della Camera sono consentite dal Senato e sancite dal Re divengono leggi dello Stato, dinanzi cui tutti debbono piegarsi.

Ora, posto il caso probabilissimo che le paghe dell'esercito nella discussione del bilancio vengano modificate, dovressi per necessaria conseguenza modificare la tabella delle giubilazioni. Io credo che ciò non vorrà contestare il signor ministro, e che quindi riconoscerà l'utilità e l'opportunità della mia proposizione.

DABORMIDA. Certamente le paghe dell'esercito potrebbero essere modificate nel bilancio, ma io non credo che la Camera voglia e possa farlo, giacchè si tratterebbe generalmente di aumentarle, e visto lo stato delle nostre finanze non oso di invitarla a fare aumenti; fatto però eccezione degli ufficiali subalterni, pei quali l'aumento è di una vera necessità.

Per ciò che riguarda le leggi sul riordinamento dell'esercito, io posso assicurare alla Camera, in qualità di membro consultivo della guerra, che alcune sono pronte, come quella dello stato degli ufficiali; che quella dell'avanzamento è molto inoltrata; quella della leva, che è più importante e più diffi-

cile, si sta elaborando; come pure quella del Codice penale militare.

Devo però dire il mio sentimento, ed è che dubito molto, stante i lavori dei quali è sopraccarico il Parlamento in questa Sessione, che tutte, o forse anche alcune di queste leggi possano essere discusse; ciò non toglie però che il Ministero debba presentare quelle che saranno preparate.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io aggiungerò ancora una parola relativa alla proposta dell'onorevole deputato Valerio, perchè non vorrei che la risoluzione dichiarata fin d'ora di ritoccare questa tariffa fosse interpretata dall'armata come una lusinga d'aumento ancora nelle pensioni. Non bisogna assolutamente dare lusinghe, quando non si è ben certi di poterle soddisfare. In seguito a questa potrebbe accadere che quelli che sono disposti ora di domandare la loro giubilazione ritardassero la loro domanda, colla fiducia di ottenere col tempo una giubilazione maggiore ancora. Per questo motivo io non accetto quest'emendamento. Io sono persuaso che le nostre finanze sono in condizione tanto ristretta da non lasciar sperare che per qualche tempo si possa fare ancora un aumento nelle pensioni; tanto più che queste, accordate come il furono nella presente legge, sono eguali se non maggiori di quelle che si danno dalle altre potenze. Io credo che non si possa aspettare di più dal nostro paese; e quando questo si trovi in miglior condizione pecuniaria potrà, anzi dovrà aumentare le paghe dell'attività, ma non più le pensioni; perchè gli stipendi dell'attività sono di gran lunga al disotto di quelli delle altre armate, mentrè, come già ho detto, le giubilazioni sono invece d'alcunchè maggiori.

DABORMIDA. Io mi permetto di osservare al signor ministro, che se con questa tabella le giubilazioni degli ufficiali subalterni vengono ad essere maggiori, che in molti paesi non siano quelle dei superiori continuano a rimanere minori che nella maggior parte degli eserciti delle altre potenze, particolarmente del Belgio e della Germania.

PRESIDENTE. Io osservo che la redazione, come è concepita, allude ad una tabella che verrà annessa ad una nuova legge sugli stipendi dei militari; dunque bisogna prima vedere se veramente è intenzione del Ministero di presentare una legge sugli stipendi militari.

VALERIO L. In quel caso io sotto emenderò il mio emendamento, mettendovi: « Finchè venga adottata una nuova legge sugli stipendi militari, o siano questi modificati nella discussione del bilancio. »

Le ragioni esposte dal ministro della guerra e dal generale Dabormida rendono sempre più evidente la necessità di siffatto emendamento, il quale dia il carattere provvisorio alla tabella delle giubilazioni.

Il deputato Dabormida ha detto che le giubilazioni degli ufficiali superiori non sono bastevoli.

Il ministro della guerra ha osservato che le giubilazioni degli ufficiali sono superiori a quelle che sono adottate in tutti gli altri eserciti.

Comunque sia la cosa, certo è che il Parlamento debbe avere libera la sua azione. Allorchè verrà la discussione del bilancio, se gli stipendi dei sott'ufficiali non saranno riconosciuti sufficienti, non v'ha dubbio che la nazione, qualunque sia la condizione delle sue finanze, saprà far sacrifici e vorrà compensare quelli che le consacrano il sangue e la vita per difendere l'indipendenza e l'onore.

Quindi debb'essere libero l'aumentare, ove si stimi necessario, gli stipendi e le paghe dei sott'ufficiali nella stessa guisa che deve rimaner libero di scemare le paghe degli ufficiali superiori ove tale diminuzione sia giudicata opportuna.

Libertà dunque, libertà intera deve rimanere al Parlamento; e perchè questa libertà sussista, dev'esso avere l'autorità di modificare la tabella delle giubilazioni dentro questa Sessione, perchè la tabella delle giubilazioni dev'essere in perfetto accordo con gli stipendi.

Per siffatti motivi io credo che il mio emendamento debbe essere accettato.

PRESIDENTE. Sentirà ora se va bene questa redazione: « La tabella annessa alla presente legge rimarrà in vigore sinchè venga adottata una nuova legge sugli stipendi militari, o vengano questi altrimenti modificati in seguito alla discussione ed approvazione del bilancio. »

VALERIO L. Benissimo!

DI PETTINENGO, commissario regio. Credo di dovermi opporre all'articolo addizionale dell'onorevole deputato Valerio.

Io ebbi l'onore di assistere spesse fiate alle discussioni di questa Camera, ne studio i lavori, ma pur non ricordo siasi mai al fine d'alcuna legge votata la disposizione addizionale che il Parlamento non farà d'ora in poi variazioni a questa legge.

Siccome ha accennato l'onorevole generale Dabormida, qualora cambino le condizioni attuali dei militari, la Camera od il Governo avranno sempre facoltà di fare nuove proposte. Ond'è che io penso che il non ammettere l'articolo del deputato Valerio non inceppi menomamente la libera azione della Camera, la quale ogni volta lo creda opportuno potrà proporre di modificare con altra la presente legge.

VALERIO L. Chiedo la parola per dare una semplice spiegazione.

Come ho già detto, nello Statuto è prescritto, se non nella lettera, almeno nello spirito, che una legge la quale sia stata votata dentro una Sessione non possa più nella stessa Sessione essere modificata.

Io ripeto che se nella discussione del bilancio o altrimenti viene ad essere in questa Sessione stessa modificata la paga dell'esercito, deve necessariamente in questa stessa Sessione potersi modificare la tabella delle giubilazioni, affinchè sia coordinata cogli stipendi dell'esercito.

LA MARMORA, ministro della guerra. Per le ragioni ora adottate dal deputato Valerio io mi oppongo sempre più a che venga accettato il suo emendamento, il quale ispirerebbe grandissima fiducia in tutti quelli che abbisognano od hanno diritto alla giubilazione; e questi naturalmente non la chiederebbero più finchè fosse terminata la seconda revisione della tariffa annunciata da questo emendamento, revisione che si vorrebbe fatta in questa stessa Sessione.

Ora io domando se la Camera col lavoro di cui è sovraccarica possa rivedere e riesaminare questa legge durante la presente Sessione.

MEZZENA. Osservo che l'articolo 56 dello Statuto non impedisce al Parlamento di ritornare sopra una legge che è stata adottata, cioè di modificarla, o di farne un'altra, poichè la proibizione è soltanto pei progetti stati rigettati. Questo progetto non sarebbe rigettato, per conseguenza si potrebbe anche in questa Sessione ritornare sulla stessa legge, o farne un'altra.

DABORMIDA. Ho già avuto l'onore di far osservare all'onorevole deputato Valerio che le sole paghe che nel bilancio potrebbero essere toccate sarebbero quelle dei subalterni. Egli accennò alla probabilità che possano essere diminue quelle degli ufficiali superiori e generali.

Il Parlamento esaminerà allora la convenienza di ciò fare, ma io non dubito che si produrranno allora cifre colle quali

si farà vedere che si è precisamente nei gradi superiori che in Piemonte le paghe sono molto inferiori, che non in tutti gli altri paesi: ma non è il caso di ciò ora discutere.

Venendo alla tabella stessa, io ho accennato che un principio, dal quale si potrebbe partire per le pensioni, si è quello delle paghe, del che non si tien conto nella nostra tabella, nella quale si è stabilita la stessa pensione per l'ufficiale di fanteria e per l'ufficiale di cavalleria, benchè diverse ne siano le paghe. Quando si verrà a coordinarla forse converrà stabilire una paga unica per ciascun grado in tutte le armi; quindi ammettere aumenti speciali per ciascun arma a titolo di maggior difficoltà o maggior fatica, o maggior spesa; e fissare se nella quota della pensione debbasi considerare la paga unica, od alcuno degli aumenti. In somma, una tabella di paghe non può riuscire logica se prima non siano discussi i principii dai quali si deduce, e ripeto essere impossibile che in questa Sessione si possa fare un simile lavoro.

Tutto ciò che si può fare si è di aumentare le paghe degli ufficiali subalterni; il che non necessiterebbe alcuna modificazione nella tabella, perchè la Camera votò dietro la mia proposta ieri l'altro una pensione larga, proporzionata alla paga che si può supporre verrà loro accordata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Valerio, concepita in questi termini:

« La tabella annessa alla presente legge rimarrà in vigore finchè venga adottata una nuova legge sugli stipendi dei militari, o vengano questi altrimenti modificati in seguito alla discussione ed approvazione del bilancio della quale legge o modificazione dovrà essere coordinata. »

(Non è approvata.)

Ora rimane a discutere una parte della tabella. La Camera ricorderà che ebbe già a modificare le due tasse assegnate ai luogotenenti ed ai sottotenenti, portanti il *minimum* del luogotenente a 1125 lire, l'aumento a 18 75, il *maximum* a 1500; e quella del sottotenente il *minimum* a 900, l'aumento a 15, il *maximum* a 1200. In questi due paragrafi erano pure contemplati i veterinari in primo ed in secondo. Su queste due cariche erasi sospesa la discussione e rimandata alla Commissione insieme agli altri gradi inferiori. Ora la Commissione proporrebbe che al veterinario in primo fosse assegnato il *minimum* dei luogotenenti, cioè lire 1125, l'aumento 18 75, il *maximum* 1500; e che al veterinario in secondo fosse assegnato il *minimum* dello stipendio a 900, l'aumento a 15, ed il *maximum* a 1200.

Il relatore ha la parola.

PETITTI, relatore. Passando alla tabella, il primo emendamento a cui dovette applicarsi la Commissione fu quello dell'onorevole dottore Jacquemoud, il quale vorrebbe che i veterinari fossero tolti dalla tabella medesima, e che con altra legge si determinasse la loro assimilazione ad un grado militare.

La Commissione per farsi un'idea precisa del valore di questo emendamento prese ad esaminare i termini del regio decreto del 14 dicembre 1848, con cui si fece una miglior sorte ai veterinari.

Ora, tal decreto non accorda menomamente il grado d'ufficiale ai veterinari, ma prescrive soltanto ch'essi abbiano diritto alle norme di tratto che sono dovute agli ufficiali; ora chi voglia conoscere cosa s'intenda per norma di tratto nel linguaggio militare non ha che a consultare l'articolo 20 del regolamento di disciplina.

Fu pertanto intenzione del Governo di non assimilare i veterinari ad un grado militare, e ciò fu nell'interesse del servizio, imperocchè in tal modo si diede loro sufficiente auto-

rità perchè nell'esercizio delle loro funzioni fossero secondati ed obbediti dai sott'ufficiali e soldati; ma per contro si prescrive che gli ufficiali tutti potessero richieder l'opera loro ogni qual volta i bisogni del servizio il richiedessero.

Ma non era giusto che non si provvedesse alle loro pensioni di ritiro, solo perchè non si volle assimilarli positivamente ai gradi militari; quindi si è che s'inserirono nella tabella in discussione. Notisi però che questa tabella non ha altro scopo fuori quello di indicare le pensioni dovute a ciascun grado od impiego; nè credasi che con essa vogliasi indicare la gerarchia militare o l'assimilazione dei gradi, vale a dire non si creda che avendo collocato il veterinario in primo col luogotenente, s'intenda che quello sia a questo assimilato nel grado. No, questa non fu l'intenzione nè del Ministero, nè della Commissione. Quanto alle onorificenze ed alla gerarchia sta il decreto del dicembre 1848. Qui si parla solamente delle giubilazioni.

Ora rimane a determinarsi se si voglia lasciare ai veterinari la pensione ch'era stata per essi proposta dal Ministero, oppure se si voglia che fruiscono dell'aumento che la Camera accordò ai luogotenenti e sottotenenti in seguito alla proposta dell'onorevole generale Dabormida.

La Commissione opina ch'essendo stati classificati insieme coi luogotenenti e sottotenenti, essi debbono correrne la sorte, quindi debbono godere del beneficio ai medesimi accordato.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metterò ai voti l'aumento proposto dalla Commissione relativamente ai veterinari in primo ed ai veterinari in secondo.

(La Camera approva.)

Viene l'altra che comprende il guardarme ed il maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali.

Se niuno domanda la parola, metto ai voti questa categoria come viene proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Viene la terza categoria che comprende il furiere maggiore, sotto-aiutante di contabilità, tamburo maggiore, tromba maggiore capo musica. A questa categoria la Commissione non fece altre variazioni che nella denominazione di alcuni di questi impieghi dicendo, cioè, invece di tamburo maggiore, tamburino maggiore; invece di tromba maggiore, trombettiere maggiore.

PETITTI, relatore. È per stare ai termini del regolamento.

PRESIDENTE. Quelli che approvano la mutazione fatta sull'assegnamento del *minimum* della tassa stabilita vogliano alzarsi.

(È approvata.)

Segue un'altra categoria, la quale nel progetto comprende: « Furiere, sergente, maresciallo d'alloggio, capo operaio, infermiere maggiore. » La tassa era portata per il *minimum* 300 lire, l'aumento 11 lire, il *maximum* 520 lire. Anche a questa categoria la Commissione non propone varietà nella tassa delle pensioni, bensì propone anche qualche modificazione nella denominazione, cioè mantiene il furiere e il sergente, toglie il maresciallo d'alloggio, ed il capo operaio lo distingue col titolo di capo armaiuolo, di modo che la categoria resta composta così: « Furiere, sergente, capo armaiuolo, infermiere maggiore. »

Se niuno domanda la parola, porrò ai voti questa categoria così redatta, e la tassa di lire 300 di *minimum*, 11 d'aumento, e 500 di *maximum*.

(La Camera approva.)

L'altra categoria successiva conteneva: « Caporale maggiore, brigadiere maggiore, caporale furiere, brigadiere fu-

riere, caporale, brigadiere, suonatore, trombettiere di cavalleria e d'artiglieria, sellaio, morsaio, armaiuolo, infermiere, maniscalco; » e la tassa era di lire 220 il *minimum*, 9 d'aumento, e 400 il *maximum*. La Commissione mantiene la tassa, ma porta alcune variazioni nelle persone cui questa tassa si applica; toglie il brigadiere maggiore, il brigadiere furriere, il caporale brigadiere, e resta soltanto il caporale; vi aggiunge il capo sarto, il capo calzolaio, il capo morsaio e il capo sellaio; vi aggiunge ancora il brigadiere, il vice-brigadiere, e l'appuntato dei carabinieri reali.

La categoria resta composta di queste persone: caporale maggiore, caporale furriere, capo sarto, capo calzolaio, capo morsaio e capo sellaio; brigadiere, vice-brigadiere e appuntato dei carabinieri reali; suonatore, trombettiere di cavalleria e d'artiglieria; sellaio, morsaio, armaiuolo, infermiere, maniscalco.

Faccio però notare alla Commissione che, secondo questa disposizione, il capo morsaio e il capo sellaio sarebbero collocati nella stessa linea del semplice sellaio e del morsaio.

PETITTI, relatore. Sta il caso, perchè il grado che hanno il capo sellaio e il capo morsaio è puramente onorifico, ma non porta differenza di paga.

PRESIDENTE. Quelli adunque che approvano la tassa di 220 lire di *minimum*, 9 di aumento, e 400 di *maximum* sorgano.

(La Camera approva.)

Viene ora l'ultima categoria, cui sono ascritti il sotto caporale, vice-brigadiere, tamburo, tromba, soldato e vivandiere, col *minimum* di 200 lire, aumento di 7,50, *maximum* di 550. A questa categoria la Commissione non propone variazione nè di tassa, nè di persone.

PETITTI, relatore. La variazione consiste in che si ponga tamburino a vece di tamburo, e anche trombettiere a vece di tromba, perchè questi sono i termini regolamentari.

PRESIDENTE. Questa categoria sarà composta del sottocaporale, tamburino, trombettiere, soldato, vivandiere.

Quelli che approvano questa categoria, sia nelle persone che la compongono, che nella tassa, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRIVATIVA POSTALE.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola per presentare alla Camera la legge sulla privativa postale per le lettere e per i cavalli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 501.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro degli esteri della presentazione di questa legge.

Ora si può passare allo squittinio segreto sul complesso della legge, la quale rimane così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 532.)

COMPLEMENTO DELLA COMMISSIONE DEL BILANCIO.

PRESIDENTE. Prima però di procedere a questo squittinio debbo avvertire la Camera che sarebbe opportuno che si completasse la Commissione del bilancio, alla quale mancano due membri: per la morte avvenuta del signor Marco Massone, e per la malattia del signor Ercole Ricotti, il quale

non può attendere per ora a questi lavori, che pur conviene procedano speçiti.

Io pertanto inviterei i deputati a scrivere sopra una scheda due nomi, affinchè si proceda a questa votazione, al tempo stesso che si farà lo scrutinio segreto sulla legge.

Ve ne sarebbe ancora un terzo a nominare, il deputato Depretis, ammalato.

BORELLA. Il deputato Depretis non potrà attendere ai nostri lavori per due mesi.

JACQUEMOUD ANTONIO. Comme ami et comme médecin, je déclare qu'il n'est pas dans le cas de reprendre ses occupations de député avant deux mois.

PRESIDENTE. Se ne eleggeranno adunque tre.

(Si procede all'estrazione di sei scrutatori per lo scrutinio dei voti nella nomina dei tre membri della Commissione del bilancio.)

Gli estratti sono i signori deputati Cossu, Novelli, Ravina, Cambieri, Viora e Del Carretto.

Prego i signori scrutatori di ritirarsi nell'ufficio della Presidenza per procedere allo scrutinio dei voti.

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione della legge sulle pensioni militari è il seguente:

Votanti	126
Maggiorità	64
Voti favorevoli	99
Voti contrari	27

(La Camera approva.)

MOZIONE DEL DEPUTATO LOUARAZ PER LA PRESENTAZIONE D'UN PROGETTO DI LEGGE SUI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI — SUA PROPOSTA AL RIGUARDO.

LOUARAZ. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LOUARAZ. La Chambre se rappellera aisément qu'à la suite de la discussion préalable de ma proposition de loi en modification des Conseils provinciaux et divisionnaires M. le ministre de l'intérieur en fit suspendre la prise en considération en promettant de nous apporter dans un délai de dix jours un projet complet de loi municipale. La Chambre se souviendra pareillement que pour mieux assurer l'effet de la promesse ministérielle j'ajoutai spontanément cinq jours aux dix demandés par le ministre, et que charmé en apparence de ma courtoisie, ce même ministre s'empessa de déclarer qu'il n'attendrait pas pour présenter sa loi que la dernière heure du délai fut écoulée... Cependant, messieurs, il s'est passé plus d'un mois depuis lors, et rien encore n'est venu! Seulement en répondant dans la séance de mercredi à l'interpellation de l'honorable député Sulis sur les moyens de pourvoir à la sûreté publique en Sardaigne, M. le ministre de l'intérieur dans un discours étudié a ramené adroitement sur le tapis la question qui me concerne, pour avoir occasion de dire que le projet de loi si souvent promis d'une part et si ardemment désiré de l'autre était tout prêt; mais que le besoin de l'approfondir mieux et la discussion prochaine de

deux budgets ne pourraient permettre de lui donner cours dans cette Session ; qu'en attendant rien n'empêchait que ma proposition, dont le Gouvernement approuvait parfaitement le principe dans son propre projet, n'en fût détachée pour être prise en considération et convertie en loi séparément.

Voilà en substance, messieurs, ce que nous a dit M. le ministre, il y a peu de jours. Mais ce qu'il nous a dit ne le disculpe pas, à mes yeux, de n'avoir pas satisfait à son engagement. En effet, de deux choses l'une : ou il savait quand il a pris terme qu'il serait à même de tenir sa promesse, ou il savait qu'il ne le pourrait pas. Dans le premier cas, pourquoi ne l'a-t-il pas tenue ? Dans le second, pourquoi a-t-il promis ? En quelque hypothèse qu'il se place, il est donc fautif. Quant à moi, je persévère dans l'opinion que d'avance et à deux reprises j'avais manifestée devant cette Chambre : à savoir, que si l'on ne nous a pas rapporté la chose convenue, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas eu le pouvoir, mais bien parce qu'on n'en a jamais eu sérieusement la volonté.

En faisant ainsi défaut à la foi promise, M. le ministre ne s'est pas seulement oublié envers moi, il a encore manqué à la Chambre et il est de plus manqué à lui-même. Telle est, à cet égard, ma pensée que je me permets d'exprimer avec franchise parce que je n'ai jamais su farder la vérité. Si la déclaration qu'il nous a faite le 20 mars, le ministre nous l'avait faite le 19 février, au lieu de nous bercer alors d'un espoir chimérique, nous n'aurions pas perdu un bon mois à attendre ce qu'il n'avait pas l'intention de nous donner. Acculés comme nous le sommes maintenant, à la discussion des budgets et de quelques autres lois importantes, quelle chance reste-t-il à la mienne de passer dans cette Session ? Aucune... Mais qu'importe, puisque le but ministériel a été atteint ! Je prierai toutefois la Chambre de vouloir bien réparer sous le rapport de la perte du temps le tort que M. le ministre a fait à ma proposition en la prenant en considération immédiatement pour la renvoyer à l'examen des bureaux, attendu que la discussion préliminaire a déjà eu lieu, et qu'aujourd'hui le Ministère a pris l'initiative de déclarer qu'il ne s'oppose plus désormais à ce qu'elle soit convertie en loi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io spero che la Camera vorrà dispensarmi dal rispondere partitamente a certe osservazioni, le quali, convien pur dirlo, a mio parere non sono gran fatto parlamentari.

Vero è che io aveva promesso di presentare questa legge ; ed essa, torno a dirlo, è di già preparata (ed il signor Louaraz se vorrà darsi la pena di passare al Ministero potrà accertarsene). Ma è vero altresì che io dichiarai parecchie fiate alla Camera che siffatta legge, tuttochè preparata, presenta gravi, gravissime difficoltà, le quali, quanto più le esaminai, d'altrettanto più forti mi apparvero.

Laonde anzichè presentare una legge che dopo molti studi dalla Camera dovesse venire pressochè interamente rifatta, amai meglio di non presentarla, ma di ordinarne invece il rinvio al Consiglio di Stato.

Nel dichiarare i motivi per cui io richiedeva la Camera a volermi dispensare dal presentare una legge così grave e rilevante nel momento in cui la Camera giace sotto il peso di due bilanci io stimai che la Camera sarebbe stata persuasa, come lo spero tuttora, che io non mi sono a ciò condotto nè per malizia, nè per mal volere. E per fermo, che ripugnanza posso io avere a presentare la legge sull'amministrazione dello Stato ? Non siamo forse tutti persuasissimi che la legge attuale è difettosa ? Che troppo forse ancora sacrifica al principio della centralizzazione ?

E se concordiamo nel credere necessario di riformarlo, quale interesse posso io avere a tardare la presentazione ?

Ripeto pertanto che ho dichiarato la pura e mera verità quando dissi che la legge era fatta, ma che pregavo la Camera a dispensarmi dal presentarla fin d'ora, approvando che intanto ella si occupasse del progetto del signor Louaraz, e dichiarando che io accettavo pienamente il principio al quale esso s'informa.

LOUARAZ. M. le ministre vient de se récrier sur mon langage qu'il trouve peu parlementaire. A cet égard je me limiterai seulement à faire observer que je n'ai rien dit qui ne soit la conséquence logique et immédiate des faits qui se sont passés, et que la Chambre connaît tout aussi bien que moi.

Quant aux difficultés dont fait mention M. le ministre, relativement à un projet complet de loi communale, je dirai que ces mêmes difficultés nous avaient déjà été exposées par lui à l'ouverture du Parlement. Dès lors donc qu'elles étaient prévues et connues au moment où il réclama dix jours pour présenter son projet de loi, elles ne peuvent pas le justifier aujourd'hui de ne pas l'avoir présenté dans le délai convenu.

PRESIDENTE. Ora, poichè il signor Louaraz fa istanza perchè si proceda alla discussione intorno alla presa in considerazione della legge da esso proposta, e che il Ministero non fece neppure veruna difficoltà a questo riguardo, io credo che essendo poco il tempo che avanza, e non potendosi perciò intraprendere la discussione sul sistema stradale di Sardegna, credo, dico, sarebbe conveniente che la Camera continuasse la discussione sulla presa in considerazione di questa legge, e deliberasse.

Voci. Sì ! sì !

LOUARAZ. Je ferai remarquer à M. le président que la discussion préliminaire à la prise en considération de mon projet de loi ayant déjà été épuisée dans le temps, il ne doit plus s'agir aujourd'hui de la part de la Chambre que de se prononcer sur le oui ou sur le non de cette prise en considération.

Si l'on veut bien me le permettre, je donnerai moi-même connaissance à la Chambre de cette proposition, laquelle, destinée à remplacer l'article 200 de la loi provisoire du 7 octobre 1848, est ainsi conçue. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 501.)

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti la presa in considerazione di questo progetto di legge. (La Camera lo prende in considerazione.)

RISPOSTA DEL MINISTRO DELLA GUERRA ALLE INTERPELLANZE DEL DEPUTATO CAVALLINI SULLE REQUISIZIONI MILITARI.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola per rispondere all'interpellanza che mi venne fatta due giorni sono dal deputato Cavallini.

A questo proposito dirò che una Commissione è stata nominata d'accordo fra il ministro dell'interno, il ministro delle finanze ed il ministro della guerra, per riconoscere le requisizioni fatte nelle due provincie di Novara e della Lomellina.

Questa Commissione ha ultimato il suo lavoro, e si stanno ora preparando i mandati di pagamento.

In quanto alla provincia di Bobbio, il cui deputato mi ha pure interpellato, siccome i reclami che giungono al Ministero da quella provincia sono molto confusi, così si è chiesto il parere del Consiglio di Stato.

MOZIONE DEL DEPUTATO MICHELINI PER LA PRONTA DISCUSSIONE D'UNA PETIZIONE RELATIVA AI TEATRI DI TORINO.

MICHELINI. Domando la parola per fare una proposizione.

Nella tornata di ieri la Camera ha inteso il sunto di una petizione che porta il numero 2481. Di questa petizione fu domandata l'urgenza, la quale venne dalla Camera dichiarata; ma la natura di questa petizione è tale che non basta questa deliberazione della Camera: infatti la petizione è sporta dai proprietari dei teatri della capitale, ed è relativa al decimo della loro entrata che devono pagare al teatro Regio, ora Nazionale.

Doppia è la conclusione dei petizionari: primieramente essi chiedono che si faccia una legge sui teatri, e questa domanda non è per sua natura urgente; ma essi si lagnano inoltre di una lettera dell'intendente della provincia di Torino, il quale scrive ai proprietari dei teatri, ed a proposito di quella questione della quale ebbe già la Camera ad occuparsi nello scorso gennaio, li minaccia di far chiudere i loro teatri ove essi volessero fare qualche novità.

Non entro per ora nel merito di questa petizione; tralascio dall'osservare che non deve la polizia immischiarsi in cose che sono meramente di spettanza dell'ordine giudiziario: dirò solo che siccome i teatri si apriranno domenica prossima, così la Camera deve necessariamente provvedere sulla petizione di cui si tratta prima di domenica: inutile sarebbe ogni posteriore provvidenza. Propongo pertanto che la relazione di questa petizione sia fatta nella tornata di domani od al più tardi di dopo domani, tanto più che la Camera non radunandosi nel giorno di sabato, secondo la decisione presa ieri, non potrebbe occuparsi in quel giorno delle petizioni.

La lettera dell'intendente è scritta nella doppia qualità: in quella cioè di presidente dell'amministrazione dei teatri e d'intendente, e come tale esercente funzioni di polizia; doppia qualità che non posso ammetterla in uno stesso individuo.

La lettera è così concepita...

Voci. Non c'è bisogno...

MICHELINI. Io credo che è utile la lettura della lettera, non per l'intrinseco, ma ancora per l'urgenza...

Voci. No! no! L'urgenza si dichiara egualmente.

MICHELINI. Mi sembra che il ministro dell'interno desideri di conoscere questa lettera. *(ilarità)*

« *Illustrissimo e pregiatissimo signore,*

« È stato supposto a questa direzione che per parte di alcuno dei signori proprietari conduttori dei teatri di questa capitale si voglia negare ed impedire il prelevamento serale del decimo dei loro prodotti a favore del regio teatro, e ciò a cominciare dalla prossima stagione teatrale di primavera; questo prelevamento, come è noto a V. S. Ill^{ma}, è appoggiato sovra provvedimenti e sovra un possesso che rimonta a tempi remotissimi, nè sarebbe in opposizione ai diritti di proprietà ed ai principii collo Statuto sanzionati, dacchè un prelevamento analogo si mantiene in altri paesi costituzionali, e la recente sentenza del magistrato del consolato del 18 febbraio 1849 ne ha confermata la legalità. È dunque intenzione del Governo di continuare in tale percezione, ed è dovere della Direzione di far sì che nulla s'innovi, tanto meno con vie di fatto, salvo sempre ogni diritto a chi credesse di ricorrere all'autorità dei tribunali per ottenerne l'esenzione.

« Quindi è che a prevenire ogni inconveniente debbo partecipare alla S. V. Preg^{ma} che le licenze di rappresentare su codesto teatro non saranno concesse se non previa la con-

sueta sottomissione di chi le richiede, di sottoporsi fra le altre cose al pagamento del decimo sovraccennato.

« In caso di rifiuto il teatro rimarrà o verrà chiuso.

« Io mi lusingo che questo mio diffidamento basterà a farle comprendere quali siano le intenzioni del Governo, e come non altrimenti ella possa opporvisi se non per il mezzo legale dei tribunali...»

Ora io domando quali tumulti potrebbero nascere.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Si discute oggi o domani? *(ilarità)*

MICHELINI. Mi permetta. Quali tumulti potrebbero nascere nella capitale ove nel giorno di domenica i teatri tutti venissero chiusi? Quindi insisto perchè la Camera si occupi della petizione di cui si tratta nella tornata di domani o di dopo domani.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta.

(È appoggiata.)

La consulto ora se intenda di sentire dopo domani la relazione di questa petizione.

(La Camera delibera affermativamente.)

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL CAVALIERE DECAN- DIA A COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze. Presento alla Camera un decreto col quale il signor cavaliere Carlo Decandia è nominato a commissario regio per sostenere la discussione della legge proposta per il riordinamento dell'organizzazione prediale in Sardegna.

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questa comunicazione.

Preveggo i varii uffizi che dopo domani si dovrebbe procedere alla loro rinnovazione; perciò io li pregherei a volersi domani radunare all'ora solita all'uopo di deliberare intorno a quei progetti di legge che sono tuttavìa in corso presso i medesimi, e specialmente per il progetto della custodia dei mentecatti per gli uffizi I, II, IV, VI. Il progetto del deputato Quaglia per un premio delle razze cavalline per gli uffizi I, II, V. Il progetto del deputato Bottone relativamente ai giornali per gli uffizi I, V, VI. Il progetto di legge sulla Banca nazionale per gli uffizi II, V, VI, VII. Il progetto per i soccorsi in Genova per gli uffizi II, V, VI.

FARINA P. Giacchè la Camera ha destinato che venerdì si riferisca una petizione, la pregherei a volersi occupare di petizioni durante tutta la seduta, perchè la Commissione creata in questo mese non ha potuto riferire che una sola volta, e ne ha un gran numero in pronto. Che se limitiamo la relazione delle petizioni a un solo giorno al mese, il diritto di petizione diventerà quasi illusorio. Se quindi la Camera lo crede, io le proporrei di occuparsi di petizioni per tutta la seduta di venerdì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa mozione.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni, se ve ne saranno in pronto;
- 2° Discussione sul progetto di legge per il riordinamento del sistema stradale in Sardegna.